

## TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1855

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DOTTORE GIOVANNI LANZA.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Relazione della Commissione sul progetto di legge per l'abolizione del magistrato dei consolati* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità religiose, e per altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi* — *Proposta d'un articolo addizionale all'articolo 3 fatta dal deputato Barbier* — *È ritirata dal suo autore dietro alcune spiegazioni del ministro di grazia e giustizia* — *Articolo 4* — *Il deputato Isola presenta un emendamento e lo sviluppa* — *Il relatore della Commissione lo combatte* — *La proposta del deputato Isola non è appoggiata* — *I deputati Sineo e Della Motta chiedono ed ottengono spiegazioni dal relatore della Commissione e dal ministro di grazia e giustizia* — *Sono approvate la prima e seconda parte dell'articolo 4* — *Osservazione del deputato Tola sul paragrafo 3° dell'articolo e risposte del ministro di grazia e giustizia e del relatore* — *L'articolo 4 è approvato* — *Articolo 5* — *Osservazioni su quest'articolo dei deputati Tola, Genina, Galvagno, Cavour Gustavo e spiegazioni del ministro di grazia e giustizia, del relatore della Commissione e del deputato Sineo* — *La prima parte dell'articolo 5 è approvata* — *Vengono respinti gli emendamenti proposti dai deputati Tola e Galvagno* — *È approvato l'intero articolo 5* — *Aggiunta proposta dal deputato Valerio* — *Svolgimento fattone dall'autore di essa* — *Opposizioni del presidente del Consiglio e del ministro di grazia e giustizia* — *Osservazioni del relatore della Commissione e dei deputati Daziani e Demaria* — *Nuova proposta del deputato Valerio surrogata alla prima* — *Opposizioni del presidente del Consiglio e del ministro guardasigilli* — *Osservazioni del deputato Moia in appoggio di tale proposta* — *Replica del ministro guardasigilli* — *Ordine del giorno proposto dai deputati Daziani e Demaria accettato dal Ministero ed approvato dalla Camera* — *Ripresa della seconda parte della primitiva proposta del deputato Valerio per conto del deputato Sineo* — *Si fissa una tornata straordinaria per domani a sera.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata ed espone il seguente sunto di una petizione ultimamente presentata alla Camera.

5820. Caramelli Giuseppe e Menardi Giovanni per parte anche d'altri 60 esercenti varie professioni, sottoscritti nell'unito elenco, chiedono rinvocarsi il decreto d'approvazione del regolamento daziario della città di Mondovì e riformarsi tale regolamento.

### ATTI DIVERSI.

**SINEO**. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione di cui testè è stato letto il sunto. Si tratta di vedere se sia attuabile un regolamento daziario nella città di Mondovì di cui altamente si lagna una gran parte degli abitanti. Questa cosa è per propria natura di urgenza, poichè, se sono fondate le lagnanze che si muovono, è giusto che si porti pronto rimedio.

**PRESIDENTE**. Attenderò che la Camera sia in numero per mettere ai voti la domanda di urgenza fatta dal deputato Sineo.

L'onorevole deputato Demaria fa omaggio alla Camera di due copie di una sua opera intitolata *Dei progressi dell'educazione dei cretini*.

Saranno deposte alla biblioteca della Camera.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEI MAGISTRATI DEL CONSOLATO.

**MIGLIETTI**, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto

di legge per la soppressione dei magistrati del consolato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1850.)

**PRESIDENTE**. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La Camera trovandosi ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il deputato Sineo ha domandato l'urgenza della petizione di cui si lesse testè il sunto portante il numero 5820.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ RELIGIOSE.

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per soppressione di comunità religiose.

La discussione fu condotta sino al terzo articolo inclusivamente, se non che il deputato Barbier proporrebbe di aggiungere un nuovo articolo, il quale sarebbe il quarto, qualora venisse accettato dalla Camera. Quest'articolo sarebbe così concepito :

« Alla morte di ciascun membro delle corporazioni principalmente destinate ed all'educazione ed istruzione pubblica ed alla predicazione, e non sopprresse, la quota della rendita che, divisa fra tutti i membri delle corporazioni e stabilimenti spetterebbe all'individuo morto, cesserà di appartenere alla corporazione od allo stabilimento. Sarà provveduto per legge alla destinazione di quella quota. »

**BARBIER**. Je demanderai avant tout à monsieur le ministre de grâce et justice s'il accepte mon amendement.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non posso accettare questa aggiunta, la quale però è stata già implicitamente respinta colla votazione dell'articolo primo, sol perchè si è stabilito che si debbano conservare quelle comunità, quegli stabilimenti che sono particolarmente destinati ed all'istruzione pubblica ed all'assistenza degli infermi ed alla predicazione.

Con questo emendamento si vorrebbero ora sopprimere anche le dette comunità conservate, perchè, a tenore del medesimo, tuttavolta che venisse ad estinguersi una persona appartenente ad alcuna di esse, i beni della comunità, il cui reddito servì per la quota di mantenimento del defunto, cesserebbe di appartenere alla stessa comunità, e ne seguirebbe che, colla morte successiva di tutti i membri attuali della comunità, essa rimarrebbe estinta. Quest'emendamento, io dico, è già stato implicitamente respinto dal voto della Camera sull'articolo primo.

**BASSIERE**. Puisque monsieur le ministre de grâce et justice n'accepte pas mon amendement et qu'il n'y a par conséquent pas espoir qu'il soit adopté, je le retire.

**PRESIDENTE** Nella tornata di ieri ho detto che, oltre all'articolo che venne ora ritirato dal suo autore, ve n'era un altro proposto dal deputato Valerio. Ma questi espresse al presidente il pensiero che la più opportuna sede della sua proposta sarebbe dopo l'articolo 5. Viene pertanto l'articolo 4 presentato dalla Commissione nella seguente conformità:

« Sono parimente soppressi i capitoli delle chiese collegiate ed i benefici semplici esistenti nello Stato, i quali non abbiano annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente da chi ne sia provvisto.

« Potranno tuttavia con decreto reale, da pubblicarsi pure contemporaneamente alla presente legge, essere conservati alcuni capitoli delle chiese collegiate insigni, stabiliti nelle città principali del regno.

« Insorgendo questione se un beneficio semplice sia o no compreso nella soppressione ordinata col presente articolo, essa verrà decisa dai tribunali. »

**ISOLA**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**ISOLA**. La parte di quest'articolo in cui si parla della soppressione dei capitoli delle chiese collegiate, lasciando per altro al Governo la facoltà di conservare « alcuni capitoli delle chiese collegiate insigni, stabiliti nelle città principali del regno, » mi sembra troppo generica in questo senso, che simile facoltà potrebbe ridursi anche a cose minime. L'idea che si contiene nelle parole « delle chiese collegiate insigni stabilite nelle città principali del regno, » pare che alluda più particolarmente a certe collegiate che hanno qualche cosa in loro di veramente insigne, sia per la loro antichità, sia per i monumenti che contengono, sia per la loro storia, sia per altre ragioni tutt'affatto particolari.

Oltre a questo, l'idea di « città principali del regno » può anch'essa restringersi ad assai poco, vale a dire limitarsi alle principali, cominciando dalla capitale attuale e passando alla città di Genova, che è la seconda città dello Stato, e a qualche altra sola città rinomata per antichità o per i suoi monumenti religiosi. Da questo io arguisco che probabilmente noi vedremo sopprimersi, se non tutte, la massima parte delle chiese collegiate delle città che sono attualmente capo-provincie. Generalmente queste città sono le più popolate e le più ricche, sono quelle in cui in certo modo si forma il nucleo delle principali famiglie della provincia, ed ove vi sono stabilimenti industriali in copia, i quali si accresceranno ancora a misura che aumenterà la prosperità dello Stato.

Gli è perciò che le collegiate di queste città dovrebbero essere mantenute dalla legge stessa, e non lasciare del tutto alla facoltà del Governo il sopprimerle. È questo, non dirò un privilegio, ma un riguardo che si debbe a queste città. Alcune di esse sono città vescovili, e la collegiata di queste non sarà soppressa; ma ve ne hanno altre che sono principali, benchè non vi sia colà il vescovo. Citerò tra queste la città di Voghera, nè ometterò quella di Novi (benchè alieno da spirito di municipalismo) che è assai ragguardevole per la sua industria, per i suoi rapporti commerciali, la quale ha una collegiata che è insigne per la sua antichità, per la sua bella struttura e che forma in certo modo l'ornamento di questa città. Egli è perciò che io crederei che la Camera dovesse fare un'eccezione determinata al principio della soppressione, per tutte le collegiate che si trovano nelle città capo-provincia. Se non veniamo a stabilire questa regola determinata, è fuor di dubbio che non si può sapere se il Ministero abbraccerà lo stesso principio, vale a dire se vorrà avere lo stesso riguardo; questo dipenderà anche dalle sue viste finanziarie; è certo allora che molte città di provincia vedrebbero con tutto il dispiacere soppressa la loro collegiata, la quale certamente è venerata ed è oggetto di affezione delle popolazioni, non che di simpatia. A questi sentimenti vuolsi avere un certo riguardo. Faccio poi osservare che dalla soppressione di queste collegiate non potrebbe derivare un grande beneficio alle finanze, perchè i capitoli di cui sono composte sono in massima parte d'un giuopatronato di famiglia, dimodochè i beni dovrebbero rimanere in famiglia ed essere divisi secondo le ulteriori disposizioni della legge pei patroni attivi e passivi; certamente non converrebbe privare d'un patrimonio queste famiglie, le quali lo hanno dedicato alla Chiesa coll'idea che fosse esclusivamente della Chiesa, altrimenti non si sarebbero mai spogliate di quei beni.

In conseguenza io proporrei che nell'articolo 4 venisse detto: « sono parimente soppressi i capitoli delle chiese collegiate che non sieno delle città capo-provincie. » O in altri termini, se si vuole: « eccettuate quelle esistenti nelle città capi di provincia. »

**PRESIDENTE**. Il signor relatore della Commissione ha la parola.

**CADORNA C**, relatore. La Commissione respinge recisamente l'emendamento dell'onorevole Isola.

Il progetto di legge, che è sottoposto alla vostra deliberazione, ha per iscopo di far cessare il massimo numero dei capitoli delle chiese collegiate; l'emendamento dell'onorevole Isola avrebbe per effetto di conservarli quasi tutti. Vede conseguentemente la Camera che la Commissione non può assolutamente accettarlo, precisamente perchè distrugge una delle parti essenziali della legge.

L'osservazione poi che ultimamente veniva facendo l'onorevole Isola, cioè che lo Stato non potrebbe ricavare un utile finanziario di qualche riguardo dalla soppressione dei capitoli delle collegiate delle provincie, non credo sia opportuna. Troppo si è insistito in occasione di questa legge sulla questione finanziaria. Dichiaro apertamente che la Commissione considera questa legge principalmente come legge politica e morale; la questione di finanza è assolutamente secondaria. (Bravo!)

**PRESIDENTE**. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Isola.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, porrò ai voti l'articolo 4.

**SINCO**. Domando la parola.

Prima che si passi alla votazione di quest'articolo 4, pre-

gherei l'onorevole relatore di dichiarare se la Commissione siasi specialmente occupata delle cappellanie laicali ..

**CADORNA C., relatore.** Domando la parola.

**SINEO...** e di altre fondazioni, le quali, sotto nomi diversi, hanno essenzialmente lo stesso carattere e producono analoghe conseguenze.

Una legge sancita pochi anni fa ha aboliti tutti i vincoli fidecommissari e primogeniali. Questa abolisce qualche cosa di molto rassomigliante ai detti vincoli, cioè i benefici semplici. Stanno in mezzo istituzioni che hanno analogia cogli uni e cogli altri. Io credo che sia nello spirito della nostra legislazione che tutti questi vincoli scompaiano egualmente, tanto più che le cappellanie laicali e le altre fondazioni, di cui ho fatto cenno e che bisognerebbe indicare con qualche termine più generico, possono produrre inconvenienti maggiori di quelli che produrre possano i benefici propriamente detti, perchè appunto vi vogliono minori formalità nelle nomine, v'è maggiore facilità nella fondazione, e, richiedendosi la qualità di sacerdote o almeno l'abito clericale, ciò fa che si moltiplicano questi esseri che propriamente non sono di utilità alla religione e che anzi qualche volta coll'ignoranza e colla pessima condotta disonorano l'abito che portano.

Qualora il sentimento della Commissione fosse diverso da quello che ho espresso, chiederò alla Camera la permissione di sviluppare il mio pensiero.

**CADORNA C., relatore.** La Commissione prese in considerazione gli oggetti ai quali alludeva l'onorevole deputato Sineo, e prendendoli ad esame è caduta pure d'accordo che erano oggetti i quali richiedevano del pari un provvedimento se non conforme, almeno analogo a quello che si contiene nella presente legge. Ma la Commissione non credette di poter introdurre in questa legge stessa disposizioni relative alle cappellanie meramente laicali, e ad altri enti di simile natura, e ciò per la semplicissima ragione che i beni di queste cappellanie essendo laicali non potevano essere suscettivi dell'applicazione delle disposizioni tutte di questa legge, la quale in ultima analisi fa entrare in una specie di cassa ecclesiastica il prodotto della rendita di tutti questi beni, destinando questo prodotto al servizio del culto.

Egli è evidente che la dote delle cappellanie laicali, la quale non è ecclesiastica, non dovrebbe subire le medesime disposizioni; quindi essa credette opportuno di riservare quest'oggetto ad altre separate disposizioni analoghe a quella ben nota all'onorevole preopinante, e che si contiene nella legge dell'8 germile, anno IX.

E fin d'ora si può prevedere che, allorchando si dovrà disporre sopra queste cappellanie laicali, la dote del beneficio dovrà andare ai patroni; imperocchè queste cappellanie quasi sempre hanno patroni. Perciò una tale misura sarà meramente economica, cioè diretta a restituire al commercio i beni vincolati a queste cappellanie, ma non mirerà ne punto nè poco allo scopo di quell'equo riparto di beni ecclesiastici che si propone la presente legge.

Questo è il solo motivo pel quale la Commissione non propose disposizione alcuna relativamente a questi enti laici.

Del resto, ripeto, la Commissione non dubita di affermare che, anche rispetto a questi enti, si richiedono disposizioni speciali.

**SINEO.** Io accetto le spiegazioni dell'onorevole signor relatore e non insisto ulteriormente, anzi faccio eco a questo sistema, perchè realmente credo che, a seconda che si può dividere le materie in diversi progetti di legge, sia sempre qualche cosa da guadagnarvi. Mi riservo dunque di trattare questa materia quando ne sarà il caso.

Domanderò solo alla Commissione se crede essenziale di ritenere questo attributo di *semplici* che si vede accanto alla parola *benefizi*; io inclinerei per la soppressione, ed ecco il motivo.

Per distinguere tra i benefici semplici ed i non semplici bisogna necessariamente ricorrere al diritto canonico, che sancisce questa distinzione tra i semplici e non semplici. Ora si sa che il diritto canonico non è quello che abbia maggiore precisione nelle sue sanzioni; è come tutte le legislazioni antiche che, anche per la lingua in cui i canoni furono dettati, offre ai moderni gravi dubbi e facile soggetto di contestazione. Le molteplici disposizioni del diritto canonico, che davano luogo a numerose discussioni fra gli antichi dottori, furono in tempi più prossimi uno dei principali elementi delle questioni che si agitarono davanti ai tribunali del regno.

Mi pare che debba essere desiderio della Camera di eliminare, per quanto è possibile, i soggetti di liti.

Quando la legge determina in modo ben preciso quali sono i benefici che si vogliono soppressi, che i canonisti li chiamino semplici o non semplici, a noi poco importa. Mi parrebbe sufficientemente determinata l'intenzione della legge colle altre parole che compongono quest'articolo senza l'attributo di *semplici*.

Lo scopo che ci proponiamo è quello evidentemente di far sì che non vi siano benefici, i quali non producano altro effetto salvochè di rendere più numeroso il clero di ciò che porta il bisogno. Ora tutti quelli che non richieggono un servizio personale sono appunto di questo genere. Non tendono che a moltiplicare gli enti e a sottrarre un numero di intelligenze agli altri uffici sociali. Quindi non vi è motivo per cui debbano sussistere. Si chiamino semplici o non semplici, è ragionevole eliminarli, e tanto più dopo che il Ministero ha adottata la proposta della Commissione, a parer mio, assai indevole, di affidare la definizione di queste questioni ai tribunali. Questi naturalmente ricorreranno ai canonisti e sorgeranno dispute canoniche, che io credo bene di scansare.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole relatore della Commissione.

**CADORNA C., relatore.** La Commissione ha creduto di dover mantenere le parole *benefizi semplici*, perchè sono un nome adottato nel diritto canonico per indicare precisamente quei benefici che non hanno un peso personale annesso; essendo questa qualificazione una parola tecnica che meglio spiega l'idea della legge, non vedo motivo di sopprimerla, non ostante le osservazioni dell'onorevole Sineo. Esse condurrebbero a persuadere tutto al più che codeste parole fossero superflue, ma io non veggio qual danno possa venirne dal conservarle...

**SINEO.** Domando la parola.

**CADORNA C., relatore...** dappoichè esse meglio spiegano l'idea che il legislatore ha voluto esprimere in questo articolo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Della Motta intende parlare su questo incidente?

**DELLA MOTTA.** Intendo parlare sull'articolo.

**PRESIDENTE.** Allora darò la parola al deputato Sineo perchè si termini prima questo incidente.

**SINEO.** Io non voglio portare alla Camera quello che non desidererei si portasse innanzi ai tribunali, cioè una discussione di diritto canonico, chè temerei di tediaria. Tuttavia accennerò i motivi per cui non posso accettare le spiegazioni dell'onorevole relatore.

Io m'acquetterò alle sue spiegazioni appunto perchè credo inopportuno il fare qui una questione canonica. Solo gli fac-

cio osservare che nel diritto canonico si distinguono tre specie di benefici in questa materia. Ai benefici semplici si oppongono i benefici che hanno dignità senza ufficio ed i benefici che hanno ufficio anche senza dignità. La formola adottata dalla Commissione colpisce i benefici che non hanno nè dignità nè ufficio.

Ora io domando se solo perchè un beneficio sarà decorato del titolo di prevosto, di arciprete o di arcidiacono, quando anche non abbia alcuna specie di ufficio, sia questo un motivo sufficiente per non sopprimerlo. Egli è certo, ed il signor relatore non potrà rivocarlo in dubbio, che secondo il diritto canonico qualunque ufficio, quantunque non richiegga alcuna opera personale, quantunque non abbia annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente da chi ne sia provveduto, tuttavia, se ha annesso un titolo di dignità come quello di prevosto o di arcidiacono non è considerato come semplice. Ora io non vedrei per qual motivo si verrebbero a lasciare questi benefici che non presentano veruna specie di utilità solo perchè sono decorati di un titolo.

Questo è un solo esempio che somministro per dimostrare di quanti inconvenienti possa essere gravido questo attributo di *semplici*.

Io credo dunque che esso non sia meramente superfluo; mentre la Camera spiegherebbe sufficientemente il suo avviso coll'abolire tutti i benefici che non richiegono un servizio personale, coll'adottare invece l'attributo di semplice, essa dà luogo ai dubbi che ho accennato, anzi fa sì che queste disposizioni non si estendano a tutte quelle istituzioni cui si estende lo scopo della legge.

**DELLA MOTTA.** Io desidererei di esporre qualche osservazione sul primo e sul secondo alinea di questo articolo quarto.

Nel primo alinea vengono soppressi i capitoli delle chiese collegiate ed i benefici semplici esistenti nello Stato, i quali non abbiano annesso un servizio religioso che debba compiersi personalmente da chi ne sia provvisto.

Bramerei sapere se con questa disposizione si sopprimano tutti i benefici canonicali di qualunque sorta, componenti collegiate, e si conservino solo i benefici semplici nel caso che abbiano un servizio personale.

Io domando questo perchè fra i capitoli canonicali collegiali ve ne sono molti i quali hanno servizi personali, anzi vi sono collegiate le quali sono istituite in modo che sono composte tutte, od almeno nella maggior parte, di benefici aventi un servizio personale di cura d'anime. V'hanno tali benefici canonicali che sono coadiutorie dei parroci, e ciò accade specialmente in certe città e grosse borgate di popolazione numerosa, ove esiste una parrocchia sola, la quale non sarebbe servita senza questi coadiutori, che sono specie di vice-parroci insigniti del titolo canoniale. È poi anche a tutti noto che in tutti i capitoli collegiali vi sono penitenzierie ed altri uffici che richiedono un servizio personale.

Io domando se la riserva fatta per i benefici semplici che non rimangono soppressi quando abbiano annesso un servizio personale religioso, si estenda anche dopo la soppressione delle collegiate ai benefici canonicali, i quali hanno un servizio simile.

Di questa specie di benefici, canonicali sì, ma istituiti a precipuo scopo di concorrere al servizio della cura d'anime, ve ne sono molti, se non erro, specialmente nel Novarese, che hanno nome e ufficio di veri coadiutori dei parroci, e in tali paesi in cui le parrocchie sono molto numerose di popolo e spesso scarse di prebenda, non sarebbe più convenevolmente

assistita la popolazione, servito il culto, ove si togliessero questi vicari e, potrei dire, vice-parroci che vanno a prestare servizio alcune volte in sobborghi e luoghi discosti dal paese, celebrando la messa festiva, predicando in chiese che servono come di succursali.

Passo ora a qualche altra osservazione intorno al secondo alinea dello stesso articolo 4.

Egli è bensì vero che, posto il voto di fiducia che in forza di questo articolo viene dato al Ministero circa la soppressione o la conservazione di qualcuna delle collegiate, poco importa il determinare più o meno in qual luogo potrà cadere l'eccezione della soppressione di cui si parla nel secondo alinea succitato. Nondimeno dirò parere pur sempre in certo modo odioso il restringere la possibilità di conservare alcuni capitoli delle chiese collegiate insigni nelle sole città principali del regno, per modo che a norma del testo di questo articolo sembra potersi rilevare che si debbano distrurre inesorabilmente tutte quante le collegiate di tutti i paesi, senza alcuna eccezione. Io capisco che, ancorchè non vi fossero le parole che limitano la facoltà del Ministero nel fare eccezioni ai soli capitoli collegiali esistenti nelle città principali, il Ministero che propose l'articolo così formolato, probabilmente nel suo elenco restringerebbesi a conservare solamente qualche collegiata di alcuna di tali città, ma non vi sarebbe quell'odiosità di dire nella legge stessa che non si conservano se non nelle città e che quelle dei borghi saranno tutte condannate.

Io dico questo perchè, se nel determinare le eccezioni, si vuole partire da un principio di utilità pratica, come la ragione lo sembra suggerire, si troverà bene spesso che i capitoli collegiali rendono maggiori servizi in città non tanto insigni, in villaggi considerevoli che non nelle città principali del regno.

Quindi crederei che non si dovrebbe esprimere nel progetto la clausola limitativa di cui feci cenno, che sente un che di odioso e non fondato privilegio.

Del resto, restringendo le mie osservazioni, dirò che lo scopo ed il punto principale sarebbe quello d'intendere se colla soppressione dei capitoli di cui si fa cenno in questo articolo siano soppressi tutti i benefici capitolari, per modo che un beneficio semplice, che avrà un peso personale, possa essere conservato, o per contro questo beneficio, ove si trovasse rivestito di titolo canoniale, abbia ad essere distrutto. Per una parte non saprei vedere razionale motivo di questa differenza, e per l'altra ciò porterebbe una grave perturbazione in molti paesi rispetto al loro servizio religioso, in notevole parte fatto, come dissi, da quei beneficiati canonici coadiutori del parroco.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Alla prima interrogazione fattami dall'onorevole deputato Della Motta credo rispondano bastevolmente i termini in cui trovasi espresso l'articolo 4, massime se l'onorevole preopinante si compiacesse di metterlo in relazione col 5. Coll'articolo 4 si sopprimono le collegiate ed i benefici semplici, che non hanno alcun peso personale annesso; dunque tutti i canonicati che formano parte delle collegiate cadono di necessità nella soppressione perchè, soppressa la collegiata, restano in conseguenza aboliti tutti i canonicati che la costituiscono.

Ma il deputato Della Motta diceva: vi sono dei canonicati che hanno annesso il peso della cura delle anime, perchè i provvisti dei medesimi sono coadiutori della parrocchia: ora, come va che per una parte si sopprimano le collegiate ed insieme i detti canonicati, e che per l'altra parte, sopprimendo i benefici semplici, si vogliono conservare quelli che hanno an-

nesso un peso personale? Questa ragione, egli dice, sembra persuadere la convenienza di conservare i canonici a cui vada aggiunto un simile peso.

A questo risponde, come ho già accennato, l'articolo 5. In esso articolo si propone che, qualora alle comunità, stabilimenti e capitoli delle chiese collegiate sopresse, vada annessa una cura di anime, si provvederà all'uopo con decreto reale. Ciò vuol dire che, quando si tratterà di canonici appartenenti alle collegiate sopresse, ai quali trovisi annesso il peso della cura delle anime, se tali canonici non saranno conservati come facienti parte delle collegiate, sarà tuttavia mantenuto l'ufficio, e si otterrà così l'effetto voluto dai fondatori.

Quanto all'altro eccitamento dell'onorevole Della Motta, il quale vorrebbe allargare i termini della facoltà da concedersi al Governo per la conservazione di alcune collegiate, ed estenderla non solo a quelle che si trovano nelle città principali del regno, ma ben anco alle altre città capoluoghi di provincia ed ai borghi, allegando il maggior vantaggio che ad esse città e borghi può derivarne, io osservo che il Governo stimò opportuno di proporre solamente la conservazione di alcune delle collegiate esistenti nelle città principali, avvisando che tali stabilimenti, anziché riuscire proficui alle minori città ed ai borghi, appaiono piuttosto dannosi.

Di conformità a tale suo intendimento, il Governo si è limitato a chiedere la facoltà di conservare alcune collegiate nelle città principali del regno, perchè, non esprimendo questo limite, avrebbe potuto far credere che fosse nei suoi propositi di conservarne pure di quelle esistenti nei borghi; le quali, giova ripeterlo, non producono vera utilità, salvochè abbiano congiunta la cura di anime; nel qual caso si provvede, come testè io diceva, per la conservazione dell'ufficio.

**DELLA MOTTA.** Veramente io non parlai dell'articolo 5, perchè non era in discussione.

Mi pare che questo articolo, nella sua intelligenza, debba piuttosto riferirsi a quelle comunità e stabilimenti che hanno esse stesse la cura d'anime abituale; per modo che, venendo tolti essi, si toglie il parroco. Fra i capitoli collegiali ne esistono molti forse che hanno la parrocchialità essi stessi in loro persone morali; a questa mancanza il Governo diceva che avrebbe provveduto (non so come) perchè non mancasse il parroco a quelle popolazioni; ma la mia osservazione era ristretta a sapere se, sopprimendo i capitoli, cioè quel corpo od ente morale che consta di un aggregato di benefici, che è come una corporazione di beneficiati, si estenda la soppressione anche agli enti singoli, ai singoli benefici nel caso in cui avessero un servizio religioso, e se sarebbero conservati dalla legge stessa se fossero benefici disgregati, cioè se non si fossero trovati incorporati in un capitolo collegiale. Non si tratta semplicemente di provvedere all'adempimento futuro di qualche ufficio o peso, ma si tratta di sapere se almeno ricadano nella sorte dei benefici semplici i benefici compresi nelle collegiate che, avendo titoli canonici, hanno però per precipuo e sostanziale ufficio, distinto naturalmente dagli uffici curati, di aiutare il parroco nel servizio parrocchiale e nell'amministrazione dei sacramenti.

Se non si può dire, a stretto rigore, che codesti beneficiati abbiano cura di anime, in quanto siano parroci, poichè non sono che coadiutori del parroco, non si può, per altro, dire neanche che siano semplici canonici, o semplici beneficiati, senza peso personale di servizio religioso, e perciò portano appunto nel Novarese il titolo di coadiutori. Ora, se queste coadiutorie si tolgono tutto ad un tratto, rimarranno quei paesi mal provvisti del servizio divino; non essendovi spesso

mezzi di supplirvi colla sostituzione di vice-parroci, e prima che il Governo abbia provveduto, vi vorrà del tempo, e s'incontreranno ancora delle grandi difficoltà.

Del resto io non divido l'opinione del signor ministro intorno all'inutilità di certe collegiate. È mia opinione che vi siano paesi in cui, mancando certe collegiate, mancherà molto, perchè, essendovi una sola parrocchia, i membri della collegiata, anche indipendentemente dall'obbligo particolare, aiutano il parroco, si prestano al servizio delle succursali in certi borghi, vanno nei giorni festivi a dire messa ed a predicare.

Quindi ritengo che questa soppressione immediata e generale, senza nessun riguardo alle circostanze speciali dei paesi, a mio avviso, sarà mal sentita in molti luoghi per i cattivi effetti che produrrà.

Io non posso poi ben comprendere, da ciò che ha detto il signor ministro, il motivo per cui quei benefici di cui discorsi, canonici di nome, ma che realmente sono fondati per servire di coadiutorie a parrocchie, non abbiano veramente la stessa ragione di conservazione che si riconosce nei benefici semplici a cui va unito un servizio religioso personale. Mi pare che anche nello spirito stesso dell'articolo dovrebbero essere conservati come i benefici semplici suddetti, perchè si trovano nella stessa condizione.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia è reggente il Ministero dell'interno.** Io veramente non so a che cosa alluda la difficoltà mossa dall'onorevole deputato Della Motta, perchè, se egli parla dei canonici delle collegiate a cui sia annessa una cura d'anime, provvede all'uopo l'articolo 5, ove si dichiara in termini chiarissimi che la cura di anime è conservata; se poi intende parlare dei canonici a cui non sia aggiunto il carico della cura d'anime, ma vi sia annesso alcun altro servizio religioso, ed a ciò allora provvede l'articolo 7; dimodochè, sia nell'una come nell'altra ipotesi, avrà luogo il primo adempimento dei pesi, sarà cioè conservata la cura d'anime, sarà pure conservato il servizio religioso.

Io non so come questo non basti a soddisfare il desiderio dell'onorevole deputato Della Motta, poichè l'articolo 7 è così concepito:

« Dovranno però essere adempiti regolarmente i servizi religiosi e tutti i pesi legittimamente imposti sopra detti beni. »

Insomma, se è vero che in alcuni capitoli vi sia qualche canonico a cui vada aggiunto alcun servizio religioso, questo servizio religioso non rimarrà soppresso, quand'anche rimanga soppressa la collegiata e cessi di esistere il canonico a cui il servizio trovisi aggiunto.

**DELLA MOTTA.** Il signor ministro disse...

**PRESIDENTE.** (Interrompendo) Faccio osservare all'onorevole deputato Della Motta che è questa la terza volta che parlerebbe. Se però crede di dover rispondere, io lascio giudice egli stesso...

**DELLA MOTTA.** Io chiedeva la parola per dilucidare meglio il mio pensiero, perchè l'onorevole signor ministro mi pare avermi in qualche modo a ciò eccitato indicandomi di non comprendere bene dove sta la difficoltà da me esposta, ma tacerò per non parlare la terza volta.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 4 e lo metto ai voti:

« Sono parimente soppressi i capitoli delle chiese collegiate, ed i benefici semplici esistenti nello Stato, i quali non abbiano annesso alcun servizio che debba compiersi personalmente da chi ne sia provveduto.

« Potranno tuttavia, con reale decreto, da pubblicarsi pure contemporaneamente alla presente legge, essere conservati alcuni capitoli delle chiese collegiate insigni stabiliti nelle città principali del regno.

« Insorgendo questione se un beneficio semplice sia o no compreso nella soppressione ordinata col presente articolo, essa verrà decisa dai tribunali. »

**MICHELINI G. B.** Domando la parola.

**SINEO.** Propongo si voti per divisione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini G. B. ha la parola.

**MICHELINI G. B.** Voleva precisamente fare la stessa proposta. Chiedo la divisione perchè intendo votare contro il secondo alinea di quest'articolo, inquantochè io vorrei soppressi tutti i capitoli delle collegiate.

**PRESIDENTE.** Comincerò dunque per mettere ai voti il primo alinea dell'articolo 4. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il secondo alinea. (*Vedi sopra*)

**SINEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Sineo.

**SINEO.** Credo non vi sia alcun motivo che possa indurre la Camera ad adottare questo alinea dell'articolo 4. Se credete realmente che non giovi all'incremento del culto l'avere dei capitoli collegiati, non dovete distinguerli; dovete porli tutti nella stessa condizione.

Invero, le semplici collegiate non hanno nessun motivo intimo di esistenza. I capitoli della cattedrale hanno un ufficio gravissimo: i membri di questi capitoli, secondo il diritto canonico, sono i consiglieri del vescovo, che nei casi di qualche riguardo dovrebbe sempre consultarli; in diritto, dico, perchè il fatto è tutto all'opposto. (*ilarità*)

Un singolare giovamento potrebbero presentare i capitoli delle chiese collegiate se i loro benefici fossero dati in giubilazione ai parroci vecchi e valetudinari dopo un lungo servizio nella chiesa militante. Ma siccome questa collazione non è in facoltà del Governo, il quale non ha nessuna ingerenza nella nomina di questi benefici, che si distribuiscono senza regola alcuna, essi non possono somministrare nessuna utilità pratica.

Se dunque, come mi pare, non vi è nessun motivo di ammettere eccezione per queste chiese collegiate, respingete questo paragrafo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il secondo alinea dell'articolo quarto.

(La Camera approva.)

Viene ora il terzo alinea così concepito:

« Insorgendo questione se un beneficio semplice sia o no compreso nella soppressione ordinata col presente articolo essa verrà decisa dai tribunali. »

**TOLA.** Domando la parola.

Mi pare affatto inutile il dire che quando nasce contestazione su di una cosa i tribunali debbano decidere, perchè i tribunali sono instituiti appunto per giudicare sulle contestazioni; a meno che volesse decidere *a priori* il potere legislativo. Ora, siccome il potere legislativo non può decidere *a priori* perchè non può prevedere tutte le contestazioni che possono insorgere, rimane di sua natura che è il potere giudiziario quello che deve decidere. Io non trovo quindi necessità di inserire questo paragrafo nella legge.

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Veramente il Ministero non aveva creduta necessaria questa spiegazione, perchè è indubitato che tuttavolta nasca un dubbio sulla intelligenza della legge o sulla applicazione della medesima, è sempre il potere giu-

diario che deve decidere la controversia e per ciò appunto non aveva inserita tal clausola nel suo progetto.

Ma nel seno della Commissione essendo nato qualche dubbio, sia per rispetto alla natura speciale delle disposizioni di questa legge, sia per riguardo a certe particolari sanzioni che di loro natura non ponno andare sottoposte alla definizione del potere giudiziario, parve conveniente alla Commissione di fare questa dichiarazione, ed il Ministero, trovando che la medesima serviva a meglio spiegare la sua intenzione, l'accettava.

**TOLA.** Stante queste spiegazioni io recedo dalla mia osservazione, la quale feci soltanto nel senso di evitare che si riferisse nella legge una disposizione oziosa. Ma siccome la spiegazione favoritami può contribuire a schiarire il fine della legge, onde regolare le decisioni dei magistrati, io non ho più nulla ad osservare.

**CADORNA C., relatore.** Il dubbio non era soltanto nato nel seno della Commissione, ma era stato sollevato da parecchi organi della stampa, imperocchè alcuni avevano preteso di sostenere che, per ciò che la soppressione era applicata con atti dal Governo, le contestazioni che insorgessero tra il Governo e i singoli benefici non avrebbero potuto portarsi davanti ai tribunali; del che si usò come di un'arma per provare che la legge era arbitraria.

Questo semplice dubbio parve alla Commissione una ragione sufficiente per introdurre una disposizione legislativa che la faccia cessare. E in ciò la Commissione ha proceduto secondo l'opinione esternata da alcuni deputati nelle antecedenti tornate, cioè di prevedere nella legge e sciogliere i dubbi che possano nella pratica insorgere.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il terzo alinea dell'articolo quarto. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo quarto.

(È approvato.)

« Art. 5. Dove alle comunità, stabilimenti, e capitoli delle chiese collegiate soppressi sia annessa cura d'anime, sarà provveduto con decreto reale ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di congrua, quando ne sia il caso, a favore del provvisto, e, ove occorra, per la nomina del beneficiario. »

**TOLA.** Prima di votare questo articolo desidererei, così dal Ministero, come dalla Commissione, che me ne spiegassero bene il significato, poichè si dice che, ove si tratti di comunità, stabilimenti e capitoli di chiese collegiate che abbiano annessa cura d'anime, sarà provveduto con decreto reale ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di congrua; e fin qui non vi trovo difficoltà; ma sul finire dell'articolo si soggiunge: « ed ove occorra, per la nomina del beneficiario. » Dunque nel caso di un beneficio avente annessa cura d'anime sarà il potere civile che con suo decreto reale nominerà il curato?

È necessario spiegare bene ed esplicitamente queste parole *nomina del beneficiario*; poichè stando alla significazione complessiva, generalmente la *nomina* comprende, nell'accettazione comune della parola, la *presentazione* e la *istituzione*; ma se stiamo a rigore di termini, la *nomina* non è la *presentazione*, nè la *presentazione* è la *nomina* e molto meno quest'ultima è la *istituzione*.

Trattandosi qui di benefici curati, e dovendo il potere civile provvedere da se stesso, sia all'abitazione dei beneficiari, sia alla congrua, non so comprendere come si sia detto che lo stesso potere civile con decreto reale provvederà alla nomina dei beneficiari aventi cura d'anime.

Io domando una semplice spiegazione su questo punto, e se il Governo, dietro tutto ciò che ha manifestato negli articoli precedenti, quando ha parlato dei benefizi che abbiano ufficio religioso da adempiere, e ciò che si legge pure all'articolo 7: « dovranno però essere adempiuti i servizi religiosi, e tutti i pesi legittimamente imposti sopra i beni, » se creda che sia di sua esclusiva facoltà, dico, la nomina de' beneficiari che hanno cura d'anime.

Io suppongo che il Governo non ha inteso dire questo; ma parmi che richiegga di essere spiegato.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il senso dell'articolo mi pare chiarissimo. Il decreto reale provvederà per la nomina de' beneficiari, stabilirà cioè le norme colle quali si dovrà procedere a tali nomine. Questo è il senso vero dell'articolo; non trattasi di fare un decreto volta per volta, ma solamente di stabilire le condizioni colle quali si dovrà procedere alle nomine.

Del resto è ben chiaro che il potere civile non può dare l'istituzione nei benefizi. Il potere civile difende i suoi diritti, ma non vuole però invadere quelli della Chiesa.

Col decreto reale si potrà dunque conservare il diritto di presentazione che può sicuramente spettare, e di ragione spetta al fondatore del beneficio, ma nulla si dirà dell'istituzione.

**TOLA**. Io accetto le spiegazioni che mi dà l'onorevole ministro, ma pure egli converrà meco che l'espressione dell'articolo è troppo generale. Si dice che sarà provveduto dal potere civile con decreto reale per la nomina dei beneficiari. Qui non si parla solo di norme, ma di nomina e di diritto di nomina; laonde io aveva preparato un emendamento per una maggiore spiegazione che torna poi allo stesso pensiero del signor ministro.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Lo legga.

**TOLA**. Io diceva di mettere al fine: « A favore dell'attuale provvisto e del futuro beneficiario legittimamente nominato ed istituito. »

Con queste parole rimangono le due potestà nei loro confini; ma dicendo in modo generico che il decreto reale nomina il beneficiario s'ingenera confusione; laonde crederei che col mio emendamento rimarrebbe salva al potere civile la sua podestà, la presentazione, e rimarrebbe salva al potere spirituale (cui non può togliersi) l'istituzione canonica.

Io propongo questo perchè nel fare le leggi debbonsi evitare le confusioni, massime in una legge come questa, in cui vengono a conflitto le due prime potestà della società, la civile cioè e la religiosa.

**CADORNA C.**, relatore. Comincerò dal fare osservare che non vi può essere dubbio sulla parola *nomina*, quando si parla di nomina data ad una persona laica. Le cappellanie di patronato laicale sono cappellanie di nomina del patrono, perchè il patrono nomina, ossia presenta, il che non impedisce che la potestà ecclesiastica istituisca canonicamente, come è di suo diritto. Questa parola, nel senso di indicare la presentazione, è consacrata anche rispetto ai vescovadi che presso di noi sono di regia nomina, ed il decreto con cui il potere civile presenta alla santa sede il candidato è concepito in questi termini: *nominiamo il tal vescovo*, perchè appunto questa parola *nominiamo* non è usata che per significare la semplice presentazione quando essa è applicata all'esercizio di un diritto per parte di un laico in materia beneficiaria. Perciò credo che non è possibile alcun dubbio sul senso della parola *nomina*.

L'emendamento poi dell'onorevole Tola va contro lo scopo

dell'articolo che ora discutiamo. Può succedere che la nomina del beneficiario compresa nell'articolo 5 appartenesse a capitoli soppressi; egli è evidente che in allora, il patrono venendo a mancare, si deve provvedere a chi gli succeda. L'onorevole Tola vorrebbe mantenere al vescovo, non solo l'istituzione capitale, ma vorrebbe dargli anche il diritto di nomina. Ora non veggio il perchè di questa disposizione, dal momento che la nomina può essere anche di patronato laicale e dappoi che si tratta di cosa temporale.

Dunque siamo d'accordo che tutto ciò che appartiene alla giurisdizione ecclesiastica debba essere da questa esercitato; ma quando parliamo di semplice nomina, cioè di presentazione, non vi ha ragione alcuna per cui si debba adottare l'emendamento dell'onorevole deputato Tola.

La Commissione quindi persiste nel suo articolo il quale domanda ad un decreto reale il fissare i modi con cui si dovrà fare questa presentazione, cioè questa nomina.

**TOLA**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**TOLA**. Risponderò brevemente all'onorevole relatore della Commissione.

Egli ha fatti dei casi speciali; se ne facessi io ancora, non so come si potrebbe rispondermi. Egli parlò dei casi in cui spetti al potere civile il presentare; e fin qui la cosa non trova ostacolo; ma può occorrere, e occorrerà spesso, che vi siano certi benefizi per i quali il Governo abbia diritto di presentazione o di nomina, ed allora la legge sarebbe eccedente, perchè attribuirebbe al potere civile la nomina. La legge non va fatta per casi speciali, ma per tutti i casi che possono succedere. Ecco qual è l'ufficio del legislatore: i casi speciali li risolvono i tribunali e i magistrati. Ora l'emendamento che io ho proposto non lede i diritti di nessuno, perchè dice: « del futuro beneficiario legittimamente nominato ed istituito, » ma non dice *da chi legittimamente nominato*; se la presentazione cioè sarà fatta dai privati o dal Governo, dai capitoli o dalle collegiate. Laonde la risposta datami non toglie di mezzo la difficoltà. La legge deve essere generale, deve comprendere tutti i casi possibili. Ora, dicendo in genere che il potere civile avrà la nomina al beneficio che avrà annessa cura d'anime, comprende anche quei benefizi nei quali non vi è diritto di presentazione o di nomina per parte dei privati o del potere civile. Ecco come si invade subito il potere spirituale, il quale, come l'onorevole ministro già disse, in questa parte non si può invadere. Perciò io propongo che si dica: « il futuro beneficiario legittimamente nominato, » senza spiegare da chi o quale, lasciando così salvi i diritti di tutti.

E sarà legittimamente nominato se lo nominerà e presenterà il Governo o chi avrà questo diritto o per fondazione o per concessione o in qualunque altro modo. Se poi un tale diritto non l'avranno nè i privati nè il Governo o lo eserciteranno i capitoli e le collegiate o ricadrà nella competente giurisdizione ordinaria, ma giammai saranno lesi i diritti di alcuno.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole deputato Tola deve avvertire che nell'articolo 5 non si propone di dare in modo assoluto il diritto di nomina al Governo, ma si dice solo: « ed ove occorra, per la nomina del beneficiario; » ciò dimostra che allora soltanto si provvederà con reale decreto per la nomina, quando non vi sarà un diritto di patronato spettante a qualche persona.

Ma avverta il deputato Tola quanto sia necessario che tale facoltà venga al Governo attribuita; potrebbe avvenire che il

patronato appartenesse alle comunità, alle collegiate od agli stabilimenti soppressi: ed in simili casi da chi vorrebbe egli che il diritto di patronato fosse esercitato? Forse dalle comunità o dalle collegiate sopresse? Ciò sarebbe impossibile.

Ora io domando: da chi si dovrà esercitare tale diritto se non se dal Governo? È dunque necessario che tale facoltà sia al Governo concessa. Se poi il deputato Tola temesse di troppo la parola *nomina*, quasiché potesse comprendere la presentazione ed insieme l'istituzione canonica, il che non credo, io non avrei difficoltà alcuna che, invece di dire « per la nomina, » si dicesse « per la presentazione del beneficiario. »

In tal guisa ogni scrupolo dovrebbe cessare. Parmi del resto che l'emendamento del deputato Tola non raggiunga lo scopo che egli si propone, perocché ad altro non tende che a mettere il nominando nella stessa condizione in che trovasi il nominato attuale, senza provvedere ai casi futuri, a quelli cioè in cui non si conosca il patrono, pei quali casi è necessario, come ho dianzi accennato, di stabilire una norma.

**PRESIDENTE.** Il deputato Genina ha facoltà di parlare.

**GENINA.** Sono anch'io dell'avviso dell'onorevole guardasigilli che la parola *nomina* si riferisca alla presentazione. Per altro le maggiori spiegazioni che vorrebbe l'onorevole Tola, senza variare il concetto, lo renderebbero, a parer mio, più chiaro.

Ma quanto maggiormente mi colpisce si è la sostanza dello stesso articolo. Si vuole in questo stabilire, direi così, a chi compete il patronato sopra queste parrocchie. Faccio osservare che non sempre esisteva questo patronato; vi erano dei casi nei quali poteva competere a privati, poteva competere alle comunità stesse e poteva essere di libera collazione. Quando è di libera collazione ritengo che non si voglia con questa legge porre una servitù al beneficio e quindi creare un diritto di patronato che prima non esisteva. L'onorevole ministro risponderà: ci sono le parole « ove occorra, » le quali spiegano questa cosa, ed io l'accetto in questo senso; ma può presentarsi un altro caso.

Quando la nomina compete alla stessa comunità, alla collegiata, si dice: soppressa la collegiata, chi nominerà? Sembra adunque che il Governo debba sottentrare in luogo delle collegiate e quindi di esercitare il diritto di patronato attivo; ma io avrei i miei dubbi, salvo si voglia creare una nuova legislazione, mentre altrimenti, a termine del diritto canonico, avrei i miei dubbi, ripeto, che ciò dovesse avere luogo, perchè egli è certo che quando manca colui al quale compete il diritto di patronato cessa anche questo diritto, la chiesa diventa di libera collazione.

Ora, in questo caso, siccome si sopprime la comunità, vale a dire cessa quell'individuo al quale competeva il diritto di patronato, secondo le regole generali questo medesimo diritto deve estinguersi.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** È precisamente per impedire questo.

**GENINA.** Dunque bisogna vedere se sia il caso di creare questo nuovo diritto di patronato, vale a dire se il Governo, perchè assegna ancora dei beni a quella data parrocchia, debba acquistare il diritto di patronato, come competerebbe a qualunque altro, il quale conferisca i beni di una parrocchia. Ma a questo riguardo farò presente che quando un individuo conferisce dei beni propri, allora di leggieri si comprende che quegli il quale dona i beni acquista il diritto di patronato; ma nel presente caso il Governo non è esso che dà i beni; questi appartenevano già prima a quei dati benefici; il Governo non fa che restringere il numero di questi benefici e lascia il beneficio parrocchiale, al quale assegna

anche una parte di questi beni che già prima appartenevano a quel dato scopo. Non fa dunque alcun donativo; il Governo in questo caso non fa altro che assegnare una quota di beni che apparteneva già prima alla collegiata.

Io quindi non vedrei un titolo sufficiente per creare un diritto di patronato a favore del Governo e restringere così la libertà della Chiesa e la libera collazione.

Per conseguenza io accetto benissimo le parole *ove occorra*, ma desidererei che queste parole fossero limitate nel senso che io dicevo, cioè che avesse ad intendersi che abbia solamente luogo in que' casi in cui vi esiste già un diritto di patronato e si tratti solamente di dare quelle norme di cui parlava l'onorevole guardasigilli, onde questo diritto di patronato sia esercitato nei modi più consentanei al bene della Chiesa e nel tempo stesso anche secondo la volontà del Governo.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Io non posso ammettere l'interpretazione dell'onorevole deputato Genina e credo che il patronato, nel caso in cui appartenesse alla comunità o collegiata soppressa, debba propriamente esercitarsi dal Governo. Questo è precisamente il senso dell'articolo e si è stimato opportuno di inserirlo nella legge per una delle ragioni che appunto adduceva l'onorevole Genina. Passando cioè la cosa sotto silenzio poteva nascere il dubbio se, sopresse le comunità, si fosse anche estinto il diritto di patronato che alla comunità apparteneva, e si fu per impedire la estinzione del patronato e per investirne il Governo che si è creduto opportuno di fare la dichiarazione predetta.

Ora io non veggio quale ostacolo possa mai incontrarsi. Egli è ben vero che, secondo i principii generali, in difetto di una dichiarazione contraria, venendo ad estinguersi il corpo a cui appartiene il patronato, si estingue pure il patronato stesso; ma nulla impedisce tuttavia che, nell'atto in cui viene a sopprimersi l'ente a cui il patronato apparteneva, si dichiari che esso patronato continuerà ad esistere e verrà esercitato da chi succede nelle ragioni dell'ente soppresso. È precisamente ciò che vogliamo stabilire con quest'articolo, se piacerà alla Camera di ammetterlo. La questione non sta nel vedere se, secondo i principii generali del diritto, il patronato venga ad estinguersi, ma se convenga piuttosto, cessato che sia l'ente a cui appartiene, di farlo esercitare dal Governo. Posta in questi termini la questione, non vi può essere dubbio che, trattandosi di una cura d'anime patronata, se più non esiste il corpo morale a cui il patronato apparteneva, ragion vuole che esso patronato venga amministrato dal Governo.

L'onorevole Genina ci diceva che secondo i principii del diritto, affinché possa acquistarsi il diritto di patronato è mestieri che il beneficio sia fondato colle sostanze di colui che vuole esercitare cosiffatto diritto e che a rincontro nel caso presente il Governo nulla dà, e nulla dando non vi è motivo perchè egli possa esercitare il patronato. Ma l'onorevole Genina lascia in disparte il passaggio che fanno i beni di quell'ente morale che rimane soppresso. Per un effetto della soppressione i beni appartenenti alle comunità sopresse passano allo Stato; ma se, non ostante questo passaggio, si lascia ancora sussistere la cura d'anime, ciò corrisponde ad una nuova erezione fatta colle sostanze dello Stato, ed avvi quindi un giusto motivo per cui lo Stato abbia il diritto di esercitare il patronato. Io perciò prego la Camera a voler mantenere l'articolo sì e come fu proposto, salva la modificazione a cui il Ministero aderisce.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Galvagno.

**GALVAGNO.** Io sono d'avviso che veramente, se nulla fosse preventivamente stabilito, il diritto di patronato si estinguerrebbe coll'estinzione del corpo che ha questo diritto. Un tal punto, se non vado errato, lo ammette lo stesso guardasigilli. Ora, io dico che, mettendo una clausola appunto per conservare al Governo questo diritto di patronato, noi stabiliamo una nuova regola di diritto canonico; se il diritto canonico di ciò non parlasse, non vi sarebbe difficoltà a ciò fare, ma postochè il diritto canonico stabilisce che debbono diventare di libera collazione i benefizi, quando manca il patrono, non so perchè queste chiese non debbano diventare di libera collazione, ed è certamente interesse non solo della Chiesa, ma del Governo eziandio che sia il maggiore numero possibile di parrocchie deferito alla libera collazione.

Io reputo poi che vada errato il ministro guardasigilli quando dice che queste parrocchie saranno erette coi beni che sono passati allo Stato. Il fatto sta ed è che si sopprime un corpo, che questo corpo possedeva beni, parte dei quali inserviva all'andamento di queste parrocchie; dunque l'articolo 5 stabilisce una riserva a favore di questi benefizi curati, e per conseguenza la parte che sarà necessaria pel loro assegnamento è una parte che non passa allo Stato, postochè lo Stato non se ne impossessa altrimenti, salvo col peso conseguente della cura d'anime.

Dunque, quella parte di beni che darà per assegnamento non è passata allo Stato, è una riserva che la legge fa a favore di queste chiese; io dico pertanto che qui si vuole creare un diritto di patronato che, secondo il diritto canonico, non esiste; quindi io proporrei assolutamente di cancellare le ultime parole *ed ove occorra per la nomina del beneficiario*, e lascierei che vi provvedano le leggi, che vi provvedano coloro a cui spetta.

**CADORNA C., relatore.** L'onorevole Galvagno e gli altri oratori che hanno parlato contro la proposta del Ministero, hanno sostanzialmente questo scopo di far cadere nelle mani degli ordinari vescovi le nomine di tutti i benefizi curati, nei quali venisse a mancare il patrono, i quali fossero stati una cappella od un'altra comunità soppressa.

L'articolo 5 ha per iscopo di escludere invece questa eventualità e di fare in modo che il patronato sia esercitato dal Governo.

Innanzitutto comincerò ad osservare che l'invocare le disposizioni del diritto canonico, quando si fa una legge, è cosa che mi pare alquanto singolare, perchè il diritto canonico, come ognuno sa, non può avere vigore negli Stati se non è adottato, cioè se non diventa parte del diritto civile, mediante questa adozione.

Non è come diritto canonico che ha la sua forza, ma come legge adottata dallo Stato. Ora egli è evidente che, se si potesse argomentare col diritto canonico alla mano riguardo a questa legge, potremmo dispensarci affatto dal discuterla, poichè non vi è quasi articolo di essa il quale non sia riprovato dal diritto canonico. (*Narità*)

Dico che l'invocare il diritto canonico nella materia beneficiaria per la parte che riguarda i beni (e noti bene la Camera che io ragiono sempre della parte temporale e non della spirituale del benefizio) sarebbe precisamente partire da un principio opposto a quello della presente legge.

Intorno poi a ciò che diceva l'onorevole Galvagno, cioè che il Governo rispetto ai benefizi di cui ragioniamo non assegna la dote, ma la conserva soltanto, gli faccio presente che l'atto di conservare in una materia in cui si è competenti a togliere è lo stesso che dare, e questa competenza mi pare

già di averla sufficientemente dimostrata nella discussione generale.

Conseguentemente il Governo può creare anche un diritto di patronato sui beni della dote che egli mantiene nello stesso modo che potrebbe crearlo dando di nuovo la dote al benefizio.

Sta bene che ciò non si potrebbe fare se dovessimo subire tutte le clausole del diritto canonico, ma dal momento che facciamo una legge che deroga questo diritto canonico in molte altre parti riguardanti i beni temporali, non vedo il perchè non si possa derogare anche in questa.

Dico poi che non solo vorrei vedere tutte le presentazioni dai benefizi tolte agli ordinari vescovi, lasciando ai medesimi la istituzione canonica, ma che vorrei vedere ritornare agli antichi tempi della Chiesa, in cui essa non era composta soltanto dei sacerdoti, ma di tutti i fedeli, vorrei potere fare rivivere quei tempi nei quali erano i fedeli che presentavano i loro pastori onde fossero istituiti dall'autorità ecclesiastica; io vorrei rivedere quei tempi, ed allora la Chiesa sarebbe anche meglio amministrata. (*Bravo!*)

**CAVOUR G.** Io ho domandato la parola allorchè l'onorevole guardasigilli ha manifestato il pensiero che coll'articolo 5 si vorrebbe allargare il diritto di patronato ora spettante al Governo, e l'ho domandata per trattare la questione anche sotto l'aspetto giuridico e forense, ma meglio di me l'hanno toccata gli onorevoli Genina e Galvagno, e quindi mi restringo puramente alla questione legislativa.

Ha detto schiettamente l'onorevole relatore che questa legge sconvolge interamente tutti i principii del diritto canonico, bisogna dunque limitarsi alla utilità della cosa.

Ora io osservo che questa legge si è presentata appunto (e lo ha detto l'onorevole relatore nel suo elaborato discorso col quale ha riassunto la discussione generale) come un primo incamminamento alla separazione dello Stato dalla Chiesa; ma se la maggioranza vuol camminare in questa via non vi è nulla di più illogico dell'accordare al Governo nuovi diritti di presentazione a benefizi.

Io sono convinto che nello stato attuale delle cose il Governo abbia già assai troppe presentazioni da fare con pericolo che i sacerdoti diventino sollecitatori della podestà temporale, e quelli che sollecitano ordinariamente non sono i migliori sacerdoti, nè i più fermi sostegni del Governo.

Pei benefizi curati, poichè di questi ora si parla, io non vedo miglior sistema di quello del concorso. Come vorrà un ministro qualunque giudicare dell'attitudine di un chierico a quel posto?

Io giudico che si debba, finchè è possibile, allargare l'istituzione del concorso che è la più logica, la più dignitosa, la più naturale; e siccome questo sarà appunto l'effetto della proposta dell'onorevole Galvagno, senza entrare a discutere che cosa importi il diritto costituito, ma considerando la cosa come legislatore, io sono d'avviso che la medesima si debba adottare, tanto più che essa non sconvolge l'economia della legge, e toglie ogni pericolo di favoritismo; per conseguenza l'appoggerò col mio voto.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Sineo.

**SINEO.** Assumo volentieri la difesa di una delle poche disposizioni di questa legge che mi sembrano degne di encomio.

Io prenderò la questione nel punto ove l'ha portata l'onorevole preopinante, giacchè, se si trattasse di parlare di diritto canonico, io credo che bisognerebbe risalire alle genuine disposizioni di quel vero diritto canonico cui accennava poco fa l'onorevole relatore.

Il diritto canonico vero attribuisce al popolo l'elezione dei

parroci e dei vescovi. Non fu che in virtù di un patto tra la santa sede ed il principe che fu permesso alla curia romana di nominare in luogo del popolo. Ora sembra che il Governo non abbia ancora la lodevole intenzione di revocare quell'assenso tacito od espresso che diedero i principi a questa grave modificazione del diritto canonico, e di richiamare così la disciplina ecclesiastica ad una disposizione così salutare.

Ma se noi non possiamo in questo momento cancellare una modificazione che credo nociva e richiamare il diritto canonico ai veri e genuini suoi principii, lasciamo almeno che quelle disposizioni nuove che si danno in materia beneficiaria siano nel senso che può presentare maggiori guarentigie per la buona scelta dei pastori.

Io credo che siano nell'errore gli onorevoli preopinanti i quali si lusingano di trovare queste guarentigie nelle forme del concorso.

Il concorso realmente è cosa utile in massima, quando l'esito di esso è assicurato secondo il merito delle persone; ma questo non accade nei concorsi ecclesiastici. I concorsi ecclesiastici non hanno che l'apparenza del concorso, poichè non tolgono all'arbitrio del superiore ecclesiastico di scegliere le persone che gli aggradano. Invano il concorso darà per risultato la prova di un talento trascendente tra i concorrenti, invano risulterà delle ottime qualità morali di questo; se non torna a genio del superiore ecclesiastico, sarà respinto e sarà nominata qualche mediocrità o qualche perfetta nullità.

**GALVAGNO.** Io mi credo in debito di osservare ancora che a termini dell'articolo 5 non si crea un nuovo beneficio, e non si fa che mantenere il beneficio che esisteva. Infatti è detto: « dove alle comunità, stabilimenti e capitoli delle chiese collegiate soppressi sia annessa cura d'anime, ecc. » Il beneficio esiste dunque; non si crea un nuovo beneficio. Che cosa fa il Governo? Non fa che separare una parte dei beni che appartenevano al capitolo o corpo soppresso per dotazione di questa parrocchia, la quale esisteva e continua ad essere per effetto di questa legge.

È evidente che in questo caso non si crea un nuovo beneficio, poichè manca il patrono; io dico che qui si deve seguire il diritto canonico.

Ma il signor relatore mi risponde che, se stessimo al diritto canonico, non potremmo nemmeno approvare questa legge; io rispondo: noi non derogheremo al diritto canonico votando questa legge, finchè siamo nella parte civile, ma quando vogliamo fare leggi sul patronato entriamo precisamente nel diritto canonico.

E qui mi pare che il signor relatore faccia confusione tra il patronato ai beni ed il patronato all'ufficio.

Ora io dico che il vero diritto al patronato consiste nella presentazione, non al beneficio, ma all'ufficio; e dico che questo vuol essere regolato con leggi canoniche, e che noi non possiamo far questo.

Così la penso io, e credo di pensare rettamente. Esistono le leggi di diritto canonico le quali saranno da noi modificate per ciò che spetta all'influenza che possono avere sulla parte civile (ciò possiamo farlo perchè le leggi canoniche non sono in tali parti ricevute che come leggi civili), ma riguardo alla presentazione all'ufficio, riguardo al vero patronato, io credo che siamo incompetenti per far leggi che derogano al diritto canonico, il quale è il solo che si osservi dai tribunali dello Stato in tale materia del patronato.

Noi pertanto, nel senso dichiarato dal guardasigilli e dal relatore, veniamo a modificare un beneficio che esiste e che la legge vuole mantenere nella sua integrità.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il

*Ministero dell'interno.* Io non posso a meno di protestare contro quest'ultima allegazione del deputato Galvagno, il quale dice che la presente materia debba essere semplicemente regolata dalle leggi canoniche; egli è in errore; il diritto di patronato è un diritto puramente civile che rimane perciò soggetto alla potestà civile e da essa è regolato.

Il patronato, ossia il diritto di presentare ad un beneficio il quale sia dotato di beni, è naturalmente sottoposto in tale senso alle disposizioni della legge civile. Quindi io ripeto che l'onorevole Galvagno versa in un grande errore quando suppone che il diritto di patronato non possa essere sottoposto alle disposizioni del potere civile, alle leggi da esso emanate e che debba essere esclusivamente regolato dalle leggi ecclesiastiche.

Egli diceva pure che non si tratta di creare un nuovo beneficio, ma di conservare quello che esisteva. Io ammetto pure che si tratti semplicemente della conservazione del beneficio; ma nel modo stesso che alla erezione del beneficio si può apporre una condizione, si può anche apporla alla conservazione del medesimo.

La legge conserva il beneficio, ma lo conserva sotto a tale condizione; ed io per verità non veggio ragione per cui, data la facoltà di conservare, si debba negare al potere civile quella di apporre alla conservazione una condizione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Sono proposti due emendamenti all'articolo 5; il primo è del deputato Tola, il quale vorrebbe sostituite alle ultime parole di esso: « ed ove occorra, per la nomina del beneficiario, » queste altre: « o del futuro beneficiario legittimamente nominato ed istituito. »

Avvene poi uno del deputato Galvagno, il quale tenderebbe a sopprimere quelle stesse ultime parole.

Io comincerò per mettere ai voti l'articolo 5 fino alle parole « e, ove occorra, per la nomina del beneficiario. »

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'emendamento del deputato Tola.

(Non è approvato.)

Metto ai voti le ultime parole dell'articolo « e, ove occorra, per la presentazione del beneficiario. »

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

Ora viene in discussione la proposta aggiunta del deputato Valerio, la quale, ove fosse adottata, avrebbe a tener luogo di articolo 6.

Essa è così concepita:

« Sono abolite le decime e sono abrogate le regie patenti del 6 gennaio 1824. »

Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

**VALERIO.** La Camera si sovrerà come parecchie petizioni siano state presentate e trasmesse con raccomandazione al Ministero per l'abolizione delle decime. Nell'epoca in cui si discutevano queste petizioni, i ministri hanno più volte dichiarato di voler presentare a tal uopo un progetto di legge. Queste promesse, come tante altre, secondo mi suggerisce un mio vicino, non vennero mai adempiute.

A mio avviso, il Piemonte è ormai uno dei pochissimi Stati di Europa ove si paghino ancora le decime. Tutti i paesi, le cui istituzioni sono pari alle nostre, oppure si avvicinano, hanno sopprresse le decime.

Il solo Piemonte, il quale certamente non è povero d'imposte, perchè oramai tante gliene sono accollate da non dover fare invidia a nessuno, paga nulladimeno ancora le decime ecclesiastiche. Io stimo che questo stato di cose non possa, non

debba durare; e se le provincie piemontesi, quelle di Saluzzo, di Mondovì, di Cuneo, di Ivrea, di Biella, di Vercelli, di Novara, d'Alessandria pagano tuttora le decime, parmi che il Governo ha verso di esse il debito di equipararle alle altre provincie dello Stato.

Sinora abbiamo udito le altre parti del regno domandare di essere equiparate al Piemonte; ora le provincie piemontesi hanno, in fatto d'imposte, il diritto d'essere equiparate alle altre provincie e di non pagare le decime ecclesiastiche. Mi si risponderà di nuovo che si presenterà un progetto di legge; ma io dubito assai della pronta esecuzione di questa promessa. Il passato mi dimostra che queste promesse non si adempiono molto volentieri; ed io penso che, trascorsa l'occasione propizia per questo provvedimento, difficilmente un progetto apposito sarà presentato. Ed occasione a ciò più opportuna di questa legge io non la veggio. Noi veniamo con essa a distribuire meglio le rendite della Chiesa. Gli onorevoli ministri hanno più volte detto che le rendite della Chiesa sono sovrabbondanti per sopperire ai bisogni della Chiesa medesima; che si tratta non di toglierne beni, ma di distribuirli in guisa che essa basti a sè stessa. Se noi con questa legge provvediamo di congrua i parroci poveri, non veggio più ragione per cui dobbiamo ancora lasciar sussistere quest'obbligo delle decime ecclesiastiche. Notisi che non tutte le decime sono parrocchiali o particolari, ma ve ne sono anche delle episcopali. Noi abbiamo degli episcopii molto ricchi, esuberantemente ricchi, i quali entreranno largamente nella categoria di quelli a cui la legge vorrà cercare una piccolissima parte delle proprie rendite, ed i quali ricevono una larga fonte d'entrata da queste decime che essi esigono senza pietà ogni anno.

Ove avessi maggior fiducia che questo articolo che io propongo venisse ad essere accettato, potrei raccontarvi dei casi che ci muoverebbero veramente a compassione, specialmente relativi all'episcopato di Albenga. Ma non voglio dilungarmi di troppo, perchè quanto dissi stimo sia sufficiente per mostrarvi che voi non adempirete al compito vostro se non farete un'equa distribuzione delle rendite della Chiesa, se lascerete ancora che i nostri operai, i nostri contadini, i nostri piccoli possidenti, così aggravati come già sono, debbano, oltre le tante imposte a cui sono soggetti, pagare ancora le decime alla Chiesa.

Il mio emendamento ha due parti: la prima domanda la soppressione di queste decime, la seconda domanda l'abolizione delle regie patenti 6 gennaio 1824, colle quali S. M. dava alcuni provvedimenti in ordine alle riparazioni delle chiese cattedrali, degli episcopii e delle chiese e case parrocchiali.

Questo è un genere di imposte che si esige quasi ad ogni anno, e che non è consentito dal Parlamento. Anche sotto questo rapporto, io non so se i provvedimenti delle citate patenti possano ben combinare col nostro regime costituzionale. Ad ogni modo però, mentre noi stiamo discutendo un progetto di legge il quale va a colpire il sovrappiù delle rendite di questi episcopii, di queste cattedrali, di questi seminari, noi lasciamo esistere queste regie patenti, le quali fanno facoltà di aggravare, oltre tutte le imposte dello Stato, i contribuenti di date diocesi, di dati comuni, di date città. Quanto sia grave questa ingiustizia è facile il vederlo. Nè sarebbe lontano il caso che, mentre noi da una mano pigliamo colla sovrimposta quello che crediamo superfluo a questi seminari, a queste cattedrali, a queste fabbricerie, dall'altra i contribuenti siano obbligati a supplire quanto lo Stato ha preso, perchè io non veggio che la classificazione di questa sovrimposta sia basata sopra tavolo, sopra dati che ne accertino che quello che rimane a

queste fabbricerie, a questi corpi sia sufficiente per mantenerli. Quindi, siccome le regie patenti autorizzano, anzi obbligano i comuni e le diocesi a sopperire a quanto di necessario manca a codesti corpi ecclesiastici, potrebbe perciò accadere che quello che è stato portato via dalla sovrimposta, che è andato a versarsi nella Cassa ecclesiastica istituita in forza della presente legge, debba poi venire supplito con questa imposta.

Io mi arresto a questo breve ragionamento. Potrei allargarmi assai di più perchè il campo è molto vasto; ma spero che, siccome questa mia aggiunta non trasmuta il carattere della legge, e verrebbe anzi ad essere un compimento di essa e nello stesso tempo, per quanto riguarda le decime, sarebbe l'esecuzione di una promessa che è stata fatta da tutti quanti i ministri che si sono succeduti, io spero, dico, che i signori ministri saranno meno inesorabili di quello che furono pel passato verso i nostri emendamenti, e che, accettando questo, daranno un'impronta popolare al loro progetto di legge. Così, quando i nostri poveri abitanti delle campagne sentiranno dal pulpito tonare contro questa legge, diranno: essa deve essere giusta, deve essere buona, perchè ci toglie di dosso un antico peso, un'antica ingiustizia.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Mi duole di non potere arrendermi all'invito dell'onorevole deputato Valerio, e, respingendo la sua proposta, di incorrere nella taccia, credo però non meritata, che mi venne fatta da lui e dal suo onorevole amico, il deputato Alessandro Michelini, che cioè il Ministero non tene la parola data. Io non credo di essermi mai impegnato a proporre l'abolizione delle decime. Se ciò avessi fatto, stimo che avrei commesso un grandissimo errore. Perocchè, se trattasi della riforma delle decime, non ho difficoltà ad assumere un impegno formale; ma da riforma ad abolizione pura e semplice, quale la proporrebbe il deputato Valerio, vi corre una grandissima differenza.

L'onorevole Valerio chiede l'abolizione delle decime in nome della giustizia. Io invece penso che coll'abolire le decime senza compenso, si commetterebbe un'ingiustizia, o per lo meno si conferirebbe un grandissimo favore a chi non vi ha diritto alcuno.

Le decime, o signori, esistevano, se non erro, in quasi tutte le parti dello Stato, prima della rivoluzione francese. In una gran parte furono riscattate; in altre parti non lo furono punto.

Se ora noi andassimo ad abolire le decime in favore di coloro che non le hanno riscattate, mentre colpiremmo quelli che le riscattarono, evidentemente si accorderebbe un trattamento diverso, tutto in favore ad una classe di cittadini.

D'altronde, o signori, è cosa probabile che la massima parte di coloro che posseggono in ora beni colpiti da decime, li hanno acquistati conoscendo l'esistenza di questi pesi, ed il valore del fondo è stato calcolato dietro il peso che esisteva. Quindi, se per noi si volesse addivenire all'abolizione di queste decime, si farebbe un beneficio gratuito ad una classe che non ha a questo diritti di sorta.

Nè si invochi l'esempio della Sardegna. Nell'isola la cosa fu molto diversa, perchè si abolivano le decime e vi si sostituiva l'imposta prediale che non vi esisteva prima, o quanto meno, se vi esisteva, era sotto forma di una molteplicità di contributi tutti a titolo diverso.

L'imposta prediale in Sardegna erano, in certo modo, le decime. Si sono abolite queste, e si è stabilita l'imposta prediale; e se la Sardegna ha potuto guadagnarvi negli anni di buon raccolto, stando però alla media, essa non ha avuto un gran beneficio.

Ma la misura però fu generale e si estese a tutti i fondi, mentre invece, se si abolissero le decime solo in alcuni punti, si farebbe un beneficio gratuito a una gran quantità di persone che non ne hanno bisogno; poichè non si creda, come si è detto per interessare la Camera, che queste decime siano pagate in massima parte da piccoli proprietari.

Io posso accertare la Camera che conosco molte località, e ne citerò una, la più conosciuta forse, quella di Carignano, dove esistono ancora le decime e dove i grandi proprietari abbondano più dei piccoli, essendovene alcuni che hanno 50 o 60 mila lire di rendita. Ebbene, voi fareste sicuramente un dono gratuito di alcune mila lire all'anno a questi proprietari.

Io sono proprietario a Carignano di beni che pagano le decime, e se queste si abolissero mi si farebbe un dono gratuito; e credo che sarebbe questa una solenne ingiustizia. Nè vale invocare lo stato dell'agricoltura, giacchè, o signori, lo dichiaro apertamente, i proprietari di latifondi in Piemonte pagano meno al presente di quello che hanno pagato nel passato, perchè nessuna delle nuove imposte gravita sugli agricoltori, salvo quella personale e mobiliare, che per gli abitanti delle campagne è quasi nulla, mentre dopo la legge che ha estesa la sovratassa a tutte le contribuzioni dirette si è diminuita di parecchi milioni la somma che pesava sopra la proprietà fondiaria; e quindi non vi è motivo di favorire questi proprietari particolarmente.

Che le decime vogliano essere riformate, sono pienamente d'accordo. Ma, o signori, io non voglio fare un regalo gratuito ai proprietari di beni decimali tanto più che queste decime si toglierebbero, a chi? Appunto ai parroci, cioè a quella parte del clero la cui condizione abbiamo in vista di migliorare; con questa legge, in cui abbiamo scritta l'idea di migliorarne la condizione, noi verremmo a sancire una misura che la peggiorerebbe grandemente.

D'altronde, io dubito molto che queste decime siano di origine puramente ecclesiastica. Credo che in gran parte sono di origine laicale, e una prova si è l'essere molte di queste possedute dai privati. Se non erro, pochi mesi fa la città di Novara ha intentato una lite ai proprietari di mezza la provincia, ripetendo da essi il pagamento di decime.

Mi riassumo. Io credo che l'abolizione delle decime, senza compenso, sarebbe un favore gratuito ad una classe di cittadini, e quindi una ingiustizia per l'universalità. Non credo che lo stato della proprietà fondiaria sia tale da richiedere questo speciale favore. Non credo che si possano abolire le decime senza andar contro al fine che con questa legge ci proponiamo, cioè senza peggiorare la condizione dei parroci, da cui in gran parte ora sono usufruttate. Non credo finalmente che le decime si debbano abolire senza compenso, stante la loro origine.

Che esse debbano formare l'oggetto di serio esame onde giungere a trasformare questo genere di corrispettivo o di imposta, come si vorrà dire, il quale è cattivo, e contrario ai sani principii economici, lo ammetto; ma non penso che si debba procedere a questa abolizione senza compenso da una parte e dall'altra, cioè senza dare agli investiti delle decime una indennità, e senza chiedere un compenso ai decimali.

Finalmente osservo che, se in questa legge, fonte già per se sola di tante discussioni, noi introduciamo ancora nuove questioni, la renderemo sempre più intricata e di più difficile soluzione.

Lascio ora al mio-collega la cura di rispondere sulle patenti del 1824, sul quale argomento non sarei preparato ora a rispondere.

**BATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il

*Ministero dell'interno*. Dirò poche parole per ciò che riguarda l'abrogazione, proposta dal deputato Valerio, delle regie patenti del 6 gennaio 1824. Con esse si provvede al modo di riparare le chiese e gli episcopii ed a tutto ciò che appartiene al culto. Ora io vorrei che il deputato Valerio mi dicesse in qual modo si provvederà in avvenire a tali occorrenze, abrogate che sieno quelle patenti. È facile in verità l'abrogare una legge diretta a provvedere ad un bisogno pubblico, ma conviene nel tempo stesso avvisare ad altri mezzi di sopperirvi.

Il deputato Valerio con la sua proposta viene a distruggere ciò che esiste, senza nulla surrogarvi di meglio.

Per altra parte, io non trovo che le disposizioni delle regie patenti, di cui desidera l'abrogazione, sieno poi talmente ingiuste da essere immediatamente soppresse, senza nemmeno ricercare se possa bastare all'uopo alcuna modificazione delle medesime.

L'obbligazione principale, che è l'argomento di quelle patenti, quella cioè di provvedere alle spese di riparazione, ricade sui benefizi stessi, ed è solamente nel caso in cui i redditi o del beneficio o della mensa non sieno sufficienti per fare fronte a tali spese, che una parte delle medesime vuole essere sopportata o dai comuni o dalle provincie. Ma io domando se vi abbia cosa più giusta che quella di far concorrere in ciò i comuni e le provincie, semprechè i benefizi sieno insufficienti a provvedere a tali necessità. Io desidererei che il deputato Valerio mi indicasse un altro modo più conforme all'equità.

**VALERIO**. Domando la parola.

**BATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il *Ministero dell'interno*. Ora, finchè non mi avrà indicato questo mezzo, finchè la sua proposta si limiterà alla semplice abrogazione dei mezzi che di presente trovansi all'uopo ordinati, io non potrò a meno di respingere la sua domanda.

Ma vi ha ancora un'altra considerazione. In questa legge non trattasi delle spese di riparazione per gli edifizii spettanti ai benefizi; l'oggetto di essa è diverso, tende cioè a meglio ripartire una parte dei beni ecclesiastici, ed a fare l'assegnamento ai parroci, che sono i più bisognosi, di una congrua maggiore.

Ora, se le disposizioni di questo progetto, le quali, come avvertiva il mio collega il presidente del Consiglio, sono già di loro natura intricate e danno luogo a tante controversie, si volesse aggiungerne altre estranee alle medesime, come sarebbe quella dell'abrogazione delle patenti del 1824, io penso che, invece di agevolare il corso di questo progetto, se ne renderebbe molto più difficile l'adozione.

Prego pertanto la Camera di volere respingere ancora in questa parte l'emendamento dell'onorevole deputato Valerio.

**VALERIO**. Sono state dette tante e così diverse cose di questo progetto di legge, che in verità non me le so più raccapezzare, e non giungo più a comprendere sotto quale aspetto debbasi considerare. È stato detto che era una legge finanziaria, e poi fu negato. Si disse che era una legge di migliore e più equa ripartizione dei beni ecclesiastici, e lo ha negato ora il signor guardasigilli, poichè ha detto che si tratta solo di dare una congrua ai parroci.

Per me aveva sempre creduto che veramente fosse questa una legge di più equa ripartizione dei beni ecclesiastici.

Dai documenti che ci sono stati presentati ho scorto che i beni della Chiesa sono straordinariamente abbondanti per provvedere alla Chiesa medesima: e questo pure dissero ripetutamente i signori ministri.

Ora che cosa vengo io a dire in fin dei conti? Vengo a

dire: se volete ripartire più equamente i beni della Chiesa, poichè è provato che questa abbonda di mezzi onde provvedere a se medesima, sgravate un poco i poveri contribuenti, non vogliate più lasciare pesare su di essi le decime, poichè questa imposta, se non è iscritta nel bilancio, non è meno vero che esce dalle tasche dei cittadini. Quindi, ripeto, fate che la cosa sia veramente come avete promesso, e che la Chiesa basti alla Chiesa.

L'onorevole guardasigilli ha detto che con le lettere patenti da me accennate si impongono i benefizi; ma che poi, quando i benefizi non sono sufficienti a se stessi per le spese straordinarie, vengono imposti i contribuenti. Ma è appunto questa parte che io non ammetto, e che credo, dopo questa legge, non debba più ammettersi. Nè l'onorevole guardasigilli ha risposto all'obbiezione che io gli ho fatta relativamente all'inconveniente che potrà derivare quando verrà applicata la sopratassa a questi corpi medesimi. I bisogni di questi corpi cresceranno pertanto, ed io non so che essi abbiano mai fatti risparmi per il passato, per quanto siano ricchi. Sappiamo come sono le amministrazioni di questi corpi, e sappiamo come i redditi in loro mano vanno a finire.

Or dunque, quando sarà imposta la sopratassa, noi abbiamo la quasi certezza che questa sopratassa ricadrà a danno dei contribuenti. Ed ecco che noi non avremo fatto altro che aumentare ancora le tasse ecclesiastiche realmente pagate dai contribuenti e non votate dai rappresentanti della nazione. Notate inoltre che questa tassa, levata in nome delle suddette regie patenti, non è soggetta a controllo nella sua amministrazione. Così avviene questo sconcio che i contribuenti pagano una tassa che non votano e, pagata, non controllano.

Questo quanto alla seconda parte del mio emendamento. Venendo alla prima parte, risponderò al signor presidente del Consiglio dei ministri che egli da un fatto solo è venuto con grande abilità parlamentare ad allargare subito la questione ed applicarla ai generali. Egli sa che vi sono in Carignano dei latifondi che pagano delle decime, ed è venuto a parlare delle decime, come fossero solo pagate dai latifondi.

Ma la cosa non istà in questi termini. Se il presidente del Consiglio dei ministri avesse avuta la pazienza, che ho avuta io, di riferire per tre o quattro anni le petizioni presentate al Parlamento, avrebbe veduta una serie lunghissima di esse firmate tutte da poveri proprietari (e la stessa scrittura gli avrebbe indicato che non erano proprietari di latifondi quelli che facevano tali domande), i quali si lagnavano di queste decime, che ricadono sulla piccolissima proprietà, sulla proprietà del Canavese e del Saluzzese, ove tutti sanno come essa sia frastagliata, talmente che alcuni possidenti non hanno che un solo filare di vigna, due solchi di terra. Ebbene sono questi proprietari che pagano la maggior parte delle decime nello Stato.

Nè io veggo come, quando noi veniamo a fare una legge come questa, dietro l'assioma che ho già più volte enunciato, che cioè l'asse ecclesiastico è abbondantissimo, e che per ciò deve bastare a se stesso, senza domandare nulla dalle casse dello Stato, non dobbiamo esonerare questa grande quantità di contadini che pagano le decime. E badi bene l'onorevole presidente del Consiglio che quanto ei disse dei latifondi, verità che fu enunciata dai banchi della sinistra, ed in allora combattuta dai deputati che sedevano sopra altri banchi, che cioè i latifondi erano stati favoriti nello stabilimento delle ultime imposte, non fa al caso nostro, perchè i proprietari di questi frantumi di terra, a cui io accennava, non possono vi-

vere se non esercitano nello stesso tempo un'altra professione, e quindi le varie, varissime nostre imposte cascano loro addosso generalmente; e se noi, esonerandoli da questo peso, corriamo il pericolo di fare un vantaggio a qualche rarissimo opulento signore, facciamo un reale beneficio, anzi un atto di giustizia verso questi innumerevoli piccoli proprietari.

Per tali considerazioni credo che la mia proposizione debba essere accettata.

**CADORNA C., relatore.** Sorgo unicamente per esporre i motivi pei quali la Commissione non credette di dovere introdurre in questo progetto di legge veruna disposizione relativa alle decime. Allorquando la Commissione prese ad esaminare questo progetto, non si potè dissimulare che nelle materie ecclesiastiche e nella parte temporale vi erano tanti e sì grandi provvedimenti da emanare, che era impossibile il disconoscere la necessità di porvi mano o tosto o tardi. Essa avrebbe assai desiderato di potere applicare largamente i principii che reggono questa legge; ma si è ben tosto accorta che, se avesse voluto introdurvi tutte le disposizioni legislative che per avventura potrebbero essere richieste da un migliore ordinamento delle cose ecclesiastiche nelle materie temporali, avrebbe fatto di questa legge una matassa inestricabile, in quanto che avrebbe provveduto a materie di loro natura disparatissime, e che richiedono diversi provvedimenti, non solo per determinare i principii di diritto, ma anche l'applicazione dei medesimi. Quindi essa dovette fissarsi un limite, e se lo stabilì nel soggetto di questa legge, manifestando però nella sua relazione il desiderio che si dessero in avvenire anche gli altri provvedimenti. « La Commissione (leggesi nella di lei relazione), in adempimento della prima parte del proprio mandato, avrebbe innanzitutto desiderato di introdurre nel presente progetto disposizioni per le quali fossero abolite le decime ecclesiastiche ancora esistenti in molti luoghi di terraferma, e le cappellanie meramente laicali che nel detto progetto non sono contemplate. »

Dall'effettuare un tale pensiero essa si tratteneva per i motivi che nella relazione sono accennati, e che ora ho di nuovo indicati.

Ma vi ha di più. La legge dovrebbe essere mutata anche nei suoi fondamenti. Si è già osservato che le decime altre sono ecclesiastiche, altre laicali. È evidente che si dovrebbe dare per queste due specie di decime delle disposizioni diverse, poichè riguardano degli enti di loro natura assolutamente distinti e diversi.

Vi sono inoltre delle decime (e ve ne sono molte) le quali si pagano ai parroci; se noi togliessimo queste decime ai parroci, ne sarebbe diminuita la congrua, ed in allora non basterebbe più il fondo della Cassa ecclesiastica che sarà costituita per questa legge. Bisognerebbe dunque necessariamente riformare la legge anche nelle altre disposizioni, all'oggetto di fare che la Cassa ecclesiastica fosse meglio fornita per sopperire a questi nuovi bisogni. Vede quindi la Camera che, se entriamo nelle disposizioni che riguardano questo soggetto, siamo costretti ad uscire dall'orbita, direi così, in cui questo progetto ci pone, e di allargarla grandemente, uscendo anche dal suo soggetto. Del resto, la Commissione, parlando di abolizione, non ha inteso di pregiudicare il modo di abolire queste decime. Ciò quanto alle decime.

Riguardo alla legge del 6 gennaio 1824, credo che anche a questo riguardo vi è qualche cosa da fare; ma penso che le stesse ragioni che ho addotte per le decime si debbono applicare anche a questo soggetto. Egli è evidente che, dal momento che togliamo, come diceva l'onorevole guardasi-

gilli, tutti i mezzi coi quali ora si fanno le spese parrocchiali, bisogna surrogarne degli altri.

Sarebbe quindi mestieri entrare in un ordine di disposizioni che provvedesse compiutamente a questo oggetto. Del resto, credo che anche colle disposizioni attuali della legge del 1824 si possa, in parte almeno, ottenere lo scopo a cui giustamente mira l'onorevole Valerio. L'articolo 3 della legge del 6 giugno 1824 prescrive che i contribuenti non debbano mai essere chiamati a concorrere alle spese per le fabbriche delle chiese, salvo nei casi in cui le rendite dei vescovadi, delle parrocchie e dei seminari non bastino a sopperire a queste spese. Si applichi un po' più rigorosamente questa legge e si vedrà che in moltissimi casi non saranno più obbligate né le provincie né i comuni a concorrere a queste spese. Ciò intanto non esclude che si riconosca, almeno per parte mia, la necessità di dare provvedimenti anche a questo riguardo. Ma prego la Camera, nell'interesse della buona riuscita di questa legge, di non volere introdurre nella medesima disposizioni che naturalmente non le appartengono.

**DAZIANI.** Mi rincresce che il signor ministro delle finanze abbia creduto di dovere entrare nel merito della questione delle decime, giacché ciò mi obbliga a discuterla oggi un po' più a lungo, mentre la Camera pare di già stanca; ma a tale cosa sono astretto, dal momento che esso ha emesso su tale oggetto alcune idee alle quali non potrei aderire.

Egli è certo che non si può dire che convenga solamente riformare le decime, ma bensì che si deve adottare il principio della loro totale abolizione. Io non posso ammettere che, mentre si sono abolite le decime in Sardegna, debbano ancora sussistere nella terraferma. Il modo poi con cui convenga trattare questa importante questione potrà essere oggetto di un progetto di legge speciale, e ciò eziandio quando la Camera adottasse ora il principio dell'abolizione delle decime, ed equiparasse la terraferma su tale materia alla Sardegna, ed in questa guisa agendo, non farebbe che un atto di mera giustizia; imperocché faccio osservare che, sia quando si trattò dell'abolizione delle decime in Sardegna, come in tutte le altre circostanze in cui venne in campo una tale questione, sempre tutti i ministri di grazia e giustizia, principiando dall'onorevole senatore Siccardi e venendo fino all'attuale onorevole guardasigilli, promisero sempre di presentare al più presto una legge a tale riguardo per le provincie di terraferma, e non parlarono mai di semplice riforma di decime, ma parlarono sempre della loro abolizione totale; e specialmente nell'anno scorso, quando si discusse il bilancio di grazia e giustizia, l'onorevole deputato Moia avendo fatta interpellanza esplicita a tale riguardo, il signor ministro guardasigilli rispose che avrebbe presentato al più presto una legge su tale materia.

Ma, si dice, in Sardegna, nell'occasione dell'abolizione delle decime, si è stabilita una nuova imposta. In realtà però, che cosa si è fatto? Non si è fatto altro che stabilire per quell'isola un'imposta che già esisteva in terraferma, cioè l'imposta prediale.

Ora io domando se, perchè noi paghiamo da lungo tempo questa imposta, non dobbiamo avere lo stesso vantaggio che ha avuto la Sardegna, cioè il vantaggio dell'abolizione delle decime.

Inoltre è da osservarsi che l'applicazione dell'imposta prediale in Sardegna ha fatto cessare varie altre imposte di grande entità che erano bensì malamente ripartite, ma che colpivano per la maggior parte i fondi rurali, e perciò rappresentavano l'imposta prediale. Se poi valesse la teoria del ministro delle finanze, qual è quella che non si debba togliere

l'imposta delle decime pagata da un fondo rurale, senza colpire il suddetto fondo di un qualche altro equivalente aggravio, giacché altrimenti, a suo credere, si farebbe ai possessori di tali fondi un regalo, aumentandone il valore coll'isgravarli di tale imposta, non si dovrebbe neppure mai riformare un catasto; avvegnachè, ogniquale volta si fa o si riforma un catasto, cercando di equiparare l'imposta prediale per quanto è possibile, non si fa altro che diminuire su alcuni fondi troppo gravati l'imposta prediale, ed aumentarla su alcuni altri che si trovano imposti meno degli altri, vale a dire si aumenta il valore dei fondi ad alcuni possessori, e si diminuisce ad alcuni altri; giacché nella vendita di un podere, nella divisione di una eredità si estima un fondo più o meno in ragione della imposta di cui è gravato; dunque, per essere giusti, non si dovrebbe mai portare al catasto alcuna modificazione, se, come dissi, stesse in qualche modo la teoria del signor ministro. Ma, la Dio mercè, non è così, e nello stesso modo che si può diminuire su alcuni fondi troppo gravati l'imposta prediale, senza colpirli di un qualche altro equivalente aggravio, così si può, senza ciò fare, abolire le decime pagate da alcuni fondi. Aggiungete, signori, che queste però debbonsi abolire, perchè per sua natura le decime non sono altro che un'imposta ecclesiastica stabilita dalla Chiesa. Ora nel nostro Stato, come in ogni Stato ben costituito, non possono essere stabilite imposte che dal potere civile; io credo perciò non possa più sussistere un'imposta, la quale non proviene dal potere civile, ma da un altro potere.

Di più, l'origine e la ragione per cui fu, nei tempi andati, statuita l'imposta delle decime, e lo scopo a cui tende, è eguale tanto in Sardegna come in terraferma; dunque, dal momento che abbiamo tolte le decime in Sardegna, dobbiamo pure toglierle in terraferma; io non vedo alcuna differenza; per cui l'abolizione di queste decime non è che un atto di giustizia, il quale deve essere al più presto possibile effettuato. Sono però d'accordo col Ministero che, essendo questa questione molto grave, non basti perciò un articolo di legge, ma sia meglio farne oggetto di una legge speciale; tuttavia, nel desiderio che i contribuenti i quali pagano quest'imposta siano assicurati che questa legge verrà presentata dal signor ministro in un tempo determinato, io lo prego perciò a volerci dire se nella prossima Sessione sarà in caso di proporre alla discussione del Parlamento un tale progetto di legge, altrimenti io non potrei a meno di votare la proposta Valerio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Demaria.

**DEMARIA.** Io non posso che unirmi alle osservazioni che vennero fatte dall'onorevole Daziani sulla necessità che una legge promessa già da parecchi anni provveda finalmente alla riforma di molte, e all'abolizione di parecchie delle decime che gravitano tuttora su varie parti del nostro Stato.

La Camera ricorderà che fino dal 1849 nella terza Legislatura era stata indirizzata al Parlamento una petizione delle terre componenti l'abbazia di San Benigno, petizione nella quale era chiesta l'abolizione delle decime di origine puramente ecclesiastica e di quelle di origine feudale.

Mi duole che non sia presente l'onorevole mio collega deputato Giovanola, il quale con una elaboratissima relazione dimostrò per tal modo fondati i richiami degli abitanti dell'agro di San Benigno, che la Camera adottò il rinvio della petizione al Ministero, con speciale raccomandazione, e nello stesso tempo invitò il Ministero a promuovere la soppressione della stessa abbazia di San Benigno.

Il Ministero nominò una Commissione, la quale, è vero, prese a discutere intorno ai fondamenti dei richiami di quella terra, ma il risultato di quella Commissione non fu che un

alleviamento leggerissimo del peso che su di essa gravitava per quelle decime; ma intanto queste sussistono, mentre hanno realmente tutti i caratteri per cui dovrebbero essere abolite.

Debbono essere abolite per la loro origine, perchè da documenti irrefragabili risulta che quelle decime non sono altro che diritti feudali che si pagavano anticamente da quelle terre prima che la giurisdizione feudale fosse immedesimata colla giurisdizione ecclesiastica, poichè tutti sanno che quelle terre erano sotto il dominio temporale della santa sede che le diede in feudo all'abate di San Benigno.

Si devono abolire tali decime, in secondo luogo, per la applicazione ingiusta che vi ebbe luogo in seguito ad altre imposte (sotto tali decime si nascondono dei dritti feudali aboliti per tutto il paese, e non aboliti per quelle terre), dico, debbono essere abolite quelle decime in massima parte per l'ingiusta applicazione che si fece dappoi nelle leggi d'imposta.

Allorchè la giurisdizione ecclesiastica o temporale di quelle terre spettava agli abati come feudatari, quelle terre non pagavano molte delle imposte alle quali erano soggette le altre dello Stato; ma, dappoichè i reali di Savoia aggiunsero per concordato colla santa sede il dominio temporale di quelle terre al resto dei loro Stati, massime quando venne la guerra della rivoluzione francese, parecchie delle imposte le quali non pesavano su quelle terre, perchè pagavano le decime, vennero ad esse applicate. La rivoluzione sopravvenuta di poi abolì interamente le decime, ma alla ristorazione si conservarono le imposte come su tutte le altre parti dello Stato, e si ristabilirono le decime.

Io mi limito a queste osservazioni per dimostrare che la sussistenza delle decime in parecchi luoghi è una ingiustizia perenne, e che è una necessità non solo la riforma, ma l'abolizione delle medesime.

Se non è opportuno, per le ragioni che vennero svolte, di complicare questa legge coll'adozione dell'emendamento dell'onorevole Valerio, il quale soddisfa ad un voto ripetutamente espresso, ed a promesse replicatamente fatte in questo recinto, sarà il caso di presentare nella prossima Sessione un progetto di legge a questo proposito.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Come venne già risposto dall'onorevole mio collega il presidente del Consiglio, il Governo non è alieno dal presentare un progetto di legge sull'oggetto delle decime, e non già per abolire in modo assoluto e senza compenso tutte indistintamente le decime, ma all'effetto che si possa conciliare la detta abolizione con quel compenso che possa essere di ragione dovuto. Ma prego la Camera di avvertire che questa sarebbe una questione intricatissima, dovendosi determinare a chi e come debba darsi il compenso.

Le stesse osservazioni dell'onorevole Demaria dimostrano esservi forse dei casi in cui il pagamento delle decime non sia abbastanza fondato in giustizia, e non appoggiato a titoli validi, e certamente in tali casi le decime dovrebbero abolirsi senza compenso. Si dovrà dunque ricercare se esista o no un titolo costitutivo delle decime, e se debbasi tenere conto dei pesi antichi. Come ognuno vede, ciò può dare luogo a molte ed intricatissime questioni, a risolvere le quali richiedesi un tempo conveniente, e si richiederà altresì un tempo discreto per formulare un progetto, tantochè io non potrei assolutamente assumermi l'impegno di presentarlo nella nuova Sessione che trovasi imminente.

L'impegno che io prendo si è di mettere in esame la questione nel più breve tempo che sia possibile, ed io prego la

Camera a voler credere che, quando assumo un impegno, mantengo la mia parola.

Del resto ringrazio gli onorevoli Daziani e Demaria, i quali, riconoscendo come questa questione sia affatto estranea alla legge attuale, dichiararono di contentarsi della dichiarazione del Ministero, di presentare, tostochè gli verrà fatto, un progetto di legge a questo riguardo.

**PRESIDENTE**. La parola spetta al deputato Valerio.

**VALERIO**. Il signor ministro non mi ringrazia; quindi non sono tenuto a seguire le pedate degli onorevoli Demaria e Daziani.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Nè io ne la richiedo.

**VALERIO**. Ed io non mi contento di una promessa.

Io non domando però di fissare nè il giorno nè il mese, mi contento di anni. Si scriva nel progetto di legge che le decime saranno abolite a tutto il 1856. Ora siamo nel 1855; vi sono dunque due anni di tempo per presentare un progetto inteso a regolare questa materia. È poco presso quello che si è fatto trattandosi di un'abolizione molto più grave, difficile e complicata, e che toccava interessi più importanti, cioè quella delle decime della Sardegna.

Del resto il signor ministro ha promesso di occuparsene. Ma la stessa promessa hanno pur fatto molti altri ministri che l'hanno preceduto, dicendo che avrebbero nominato delle Commissioni e fatte le occorrenti indagini. Queste promesse furono date non una volta sola, e mi ricordo di avere riferito almeno cinquanta petizioni sopra questa materia, le quali ebbero sempre la stessa promessa.

**PRESIDENTE**. Dunque il deputato Valerio ritira il suo primo emendamento e vi sostituisce l'altro che ha ora sviluppato. Lo prego di mandarlo alla Presidenza.

La parola spetta al deputato Mellana.

**MELLANA**. Se l'emendamento è ritirato, è inutile che io parli.

**PRESIDENTE**. Se alle volte volesse parlare su questo nuovo ora proposto...

**VALERIO**. Appoggia l'altro. (ilarità)

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il primo emendamento proposto dal deputato Valerio tendeva ad abolire immediatamente le decime: invece, secondo la nuova redazione, ne verrebbe ritardata l'abolizione sino al 1856; ma il principio è sempre lo stesso, e porta l'abolizione assoluta delle decime. Ora io non credo che si possa stabilire in principio tale abolizione senza che vengano contemporaneamente determinati i compensi da prestarsi a chi di ragione.

**PRESIDENTE**. Vi è inoltre una differenza. Adesso il nuovo emendamento si limiterebbe unicamente all'abolizione delle decime, e sarebbe così eliminata la seconda parte della prima proposta.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Io amerei meglio il primo che il secondo emendamento.

**VALERIO**. Ebbene accetti il primo.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Oh! no. (ilarità) Evidentemente, ove venisse adottato il principio del primo, si dovrebbero discutere le conseguenze del principio in esso stabilito. Perocchè io non posso credere che l'onorevole Valerio voglia abolire indistintamente tutte le decime, senza tenere conto nè delle loro ragioni nè dei titoli sui quali esse sono fondate nè della loro natura più o meno ecclesiastica, che voglia con un principio generale colpire proprietà di natura

diversa. Ma, se si venisse poi a votare il nuovo emendamento Valerio, si correrebbe il rischio nel 1856 di vedere le decime abolite senza che sia provvisto a questi diversi casi.

Qui non vi è analogia alcuna colla Sardegna, poichè nella legge per l'isola si è detto: le decime saranno abolite il 1° gennaio 1853; ma si è aggiunto che, a datare da quel giorno, la nuova tassa fondiaria andava in vigore. Che se poi questa tassa non andò in vigore a quell'epoca, si è perchè il catasto non poté essere, come non lo è ancora attualmente, compiuto.

Ma il principio si è stabilito; si è stabilito insomma che cosa si sarebbe sostituito alle decime. Ora voi volete abolire sin d'ora le decime e lasciare in sospeso ciò che voi volete sostituirvi?

Si è parlato di varie specie di decime, e qui non intendo sostenere che tutte non possano essere abolite senza compenso, massime se ve ne sono che abbiano veramente, come ho udito, un carattere feudale e che non siano state abolite come lo furono per tutto lo Stato.

Quello che ho detto, e ripeto, si è che i beni che sono colpiti di decime si trovano in una identica condizione dei beni nei quali le decime vennero riscattate, perchè, se non erro, il riscatto fu fatto facoltativo; se una parte dello Stato ha pagato un riscatto e l'altra non lo ha pagato, questa deve all'altra parte della nazione un compenso analogo al riscatto. Questo è un principio, mi pare, di giustizia evidente.

Perciò, lo ripeto, non si può ammettere il principio dell'onorevole Valerio in modo assoluto.

Se la Camera crede che il Ministero possa sciogliere questa questione prima del 1856, abbia fiducia in lui quando il Ministero dice che farà quanto potrà; noti poi la Camera che prendere un impegno di fare una legge sur una data questione è cosa grave.

Essa ha dei lavori e delle leggi che le sono state già presentate, leggi che sono per lo meno ugualmente importanti, se non più di quella sulle decime, e tuttavia non può ancora dare passo a queste leggi. Quindi mi parrebbe sommamente improvvido il prendere un impegno assoluto di regolare una materia cotanto delicata ed intricata come quella delle decime nella ventura Sessione. Perciò io prego la Camera di respingere l'emendamento del deputato Valerio.

**MOIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Moia ha la parola.

**MOIA.** Parlando di decime bisogna distinguere le reali dalle personali. Finora ho inteso parlare delle reali; ed io convengo che vi possano essere delle difficoltà in quanto a queste, perchè non tutte si trovano nella medesima condizione. Certamente ad alcune potrà essere dovuto un compenso, ad altre no; e questi compensi dovuti possono essere differenti, secondo l'origine delle decime stesse.

Ma altra cosa è per le personali. Queste dovrebbero precisamente entrare in questa legge; e mi fa stupore che il Governo non vi abbia pensato.

Qual è lo scopo di questa legge? Dare al Governo i mezzi di pagare una congrua ai parroci senza che le finanze debbano sottostare a verun peso. Ma le decime personali si pagano appunto a parroci che non hanno una congrua sufficiente.

Ora io domando: giacchè esonerate molti comuni della Savoia dal pagare una congrua ai parroci, perchè non volete sollevare questi contribuenti delle provincie interiori i quali pagano una decima personale?...

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Non vi hanno decime personali, non ci sono che le reali.

**MOIA.** Chiedo scusa; se il signor ministro non le conosce gliele indicherò. Mi stupisce che egli non conosca queste decime personali che sono nel territorio di Alessandria...

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Domando scusa, le persone pagano, ma in ragione dei beni...

**MOIA.** Mi perdoni; gli spiegherò io come sta la cosa. (Ilarità)

Vi sono sette parrocchie nel circondario di Alessandria, due delle quali conosco particolarmente, cioè quelle di Casal Bagliano e di Villa del Foro.

Quei parroci non avendo un reddito bastevole, i parrocchiani pagano per famiglia uno staio di grano.

**Voci.** Non è decima.

**MOIA.** Si chiama decima; è una prestazione che si dà al parroco; è un tributo che si paga.

Io non so capire come il signor ministro non abbia pensato ad esonerare quei cittadini da siffatte contribuzioni che li mettono in condizione diversa da quella in cui si trovano gli altri. Il Ministero deve ricordarsi che io, in questo recinto, gli ho già fatta un'interpellanza relativamente a questa qualità di decime. Io adunque, torno a dirlo, non posso a meno di esprimere il mio stupore perchè non siasi pensato a dare in questa legge un provvedimento a tale riguardo.

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Ho detto che non vi sono decime personali e ciò mantengo. La decima consiste in una porzione di frutti raccolti in certi fondi; quindi è che la decima, per la sua intrinseca natura, non può essere che reale. Le spiegazioni fornite dal deputato Moia dimostrano che le prestazioni a cui testè accennava non sono decime, perchè vengono fatte, non in ragione dei frutti raccolti, ma bensì delle persone che compongono le famiglie della parrocchia. Questa essenzialmente non è che una retribuzione fatta dai fedeli al parroco, che in alcuni siti venne mantenuta nello stesso modo che furono conservati i diritti di stola. Coloro che compongono la parrocchia debbono in qualche modo provvedere ai bisogni del parroco; su questo principio è fondato il diritto di prestazione a cui ho testè accennato. Ben vede intanto l'onorevole Moia che ciò ha nulla di comune colle decime, ed è ben lungi dall'aver quel carattere odioso, anti-economico che accompagna le decime. In che cosa, difatti, consiste l'inconveniente delle decime? Consiste in ciò che, crescendo la misura delle decime in ragione dei frutti che si raccolgono, i coltivatori dei beni soggetti a tale prestazione sono allontanati dal proposito di rendere migliori i fondi e dall'impiegare le loro fatiche ed i loro capitali in beneficio dell'agricoltura, perchè tali fatiche, tali spese tornerebbero anche a vantaggio dei percettori delle decime. Ma tale inconveniente cessa affatto quando non trattasi di una prestazione che costituisca un peso, un vincolo perpetuo sui fondi rurali, ma bensì d'una semplice prestazione ragguagliata al numero dei membri di ciascuna famiglia.

Non veggo pertanto come il deputato Moia potesse appormi un errore allorchando io diceva che realmente non vi sono decime personali.

**PRESIDENTE.** I deputati Demaria e Daziani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, confidando nella promessa del Ministero di presentare a tutto il 1856 un progetto di legge concernente le decime in terraferma, passa all'ordine del giorno. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il**

*Ministero dell'interno.* Non ho difficoltà di accedere a questo termine. Lo presenterò anche prima se sarò ancora al Ministero.

**PRESIDENTE.** Interrogo il deputato Valerio se vuole accostarsi a quest'ordine del giorno.

**VALERIO.** La mia fede negli ordina del giorno è conosciuta ed è divisa dallo stesso signor presidente del Consiglio dei ministri.

**CAVOUE,** *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze.* Su questo punto siamo d'accordo.

**VALERIO.** Quindi non mi contento di un ordine del giorno, ma chiedo che il soggetto di esso faccia parte della legge, secondo i molti esempi che abbiamo nella nostra legislazione. Così il nostro desiderio sarà eziandio consacrato dall'altra parte del Parlamento ed entrerà nella legislazione del paese.

**RATTAZZI,** *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.* Quand'anche s'inserisse nella legge siffatta disposizione sarebbe pur sempre necessario il concorso dei tre poteri per darvi forza; e quando pure si venisse in tal guisa ad assicurare viemmeglio la presentazione che si desidera, si dovrà poi sempre discutere sugli articoli del progetto; e già avvenne altre volte che si stabilì la presentazione di un progetto di legge, e poi esso progetto non sia stato adottato dal Parlamento.

E pertanto avrebbe lo stesso effetto il proposto ordine del giorno, ed io credo di non avere mai dato argomento a supporre di non voler eseguire dal canto mio ciò che si è dalla Camera deliberato, annuente il Ministero.

Dirò ancora al deputato Valerio che, anche la semplice enunciazione di un progetto di legge sull'abolizione delle decime, che si faccia nel corpo della legge che discutiamo, non aggiunge forza alla medesima, ma ne aumenta le difficoltà. Epperò io lo pregherei di contentarsi di un ordine del giorno, avendo a mio avviso lo stesso effetto che se fosse inserito nella legge.

**VALERIO.** Io non posso aderire a questa preghiera, perchè sarebbe un disdire quanto ho ripetuto parecchie volte nel Parlamento e quanto del resto l'esperienza ha dimostrato. Se noi guardiamo la storia dei nostri ordini del giorno, che saranno almeno 100 o 150, vedremo molto facilmente che tutti o quasi tutti vennero negletti.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dai deputati Demaria e Daziani. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Ora passeremo all'articolo 6 del progetto.

**SINEO.** Mi pare che non si è posto termine alla discussione che si era messa in campo dall'onorevole Valerio.

Ha egli ritirato tutte e due le sue proposte? (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ha ritirato la prima e ne ha presentata una seconda che, dopo l'ordine del giorno stato adottato, diventa inutile.

**SINEO.** La seconda proposta Valerio modificò la prima parte soltanto della prima proposta. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Non lo credo. Del resto l'autore stesso, il deputato Valerio, potrà spiegarlo.

**SINEO.** Io veramente non credo che si possa abbandonare facilmente un argomento così grave.

**PRESIDENTE.** Ripeto che l'ordine del giorno che venne adottato elimina la seconda proposta Valerio. Vede che del resto il deputato Valerio stesso, facendo, acconsente nell'ammettere che ha ritirato tutta intiera la sua prima proposta. (*Harità*)

**SINEO.** Si tratta di un peso molto grave; si tratta di cosa cui è necessario sia urgentemente provveduto.

L'onorevole guardasigilli imputava al deputato Valerio di avere proposta un'abrogazione senza avere formulato il modo di sostituire qualche provvedimento ai provvedimenti attuali.

Io credo mal fondata questa imputazione. Agli oggetti contemplati nella legge del 6 gennaio 1824, di cui l'onorevole Valerio propone l'abrogazione, provvedono i canoni.

Le rendite ecclesiastiche hanno, è cosa nota, elementare del diritto canonico, una triplice destinazione.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Mi permetta: riprende l'emendamento Valerio?

**SINEO.** Riprendo la seconda parte.

**PRESIDENTE.** Parla adunque sulla seconda parte dell'emendamento Valerio da lui ripreso?

**SINEO.** Signor sì. La nazione ora prende ad amministrare le rendite ecclesiastiche del paese. (*No! no!*) Una parte l'amministrerà la nazione, l'altra la lascerà amministrare dagli antichi possessori, detraendo però una porzione considerevole della rendita di cui godevano. Ora queste rendite non sono esse destinate in parte alla fabbricazione ed al ristauo delle chiese? Ma questo è evidente. Siccome accennava il signor guardasigilli, non altrimenti erano chiamati i comuni e le provincie a concorrere in queste spese, salvo nel caso in cui venissero a mancare le rendite destinate a questi usi. Ora è su queste rendite stesse che voi portate una grave modificazione, e mi stupisce che la Commissione non senta la strettissima connessione di queste due questioni. (*Segni di denegazione del relatore della Commissione*)

Io addurrò un esempio il quale potrà persuadere anche l'onorevole relatore.

Parlerò di un vescovado che ha 80,000 lire di rendita. Voi ne prendete il quinto per farne distribuzione ad altri benefici.

Ebbene, se, ad onta di questa cospicua rendita, i tribunali avevano già giudicato che il vescovo non doveva sostenere egli solo il carico di riparare la sua cattedrale, e che dovevano concorrere i comuni e la provincia, quando voi avrete tolte 16,000 lire di rendita al vescovo, i comuni e la provincia saranno senza dubbio obbligati a concorrere in una quota maggiore.

Ognuno sa che, a seconda dei canoni, le rendite ecclesiastiche hanno, sin dalla loro origine, una triplice destinazione:

Mantenimento del clero;

Elemosine ai poveri;

Fabbriche delle chiese.

Voi colpite con questa legge, ed in molti casi assorbite intieramente, quella parte della rendita che era devoluta ai ristauri della Chiesa, e voi, non provvedendo altrimenti a queste spese, venite, in fin d'analisi, a gravitare sui comuni.

Ma vorrete voi accrescere ancora l'imposta ai comuni, alle provincie? Crederei di no. Badate, avvertite bene alle conseguenze della vostra legge e mettetevi d'accordo con voi stessi.

Ben vede la Camera come queste due questioni sono tra di loro strettamente connesse.

E qui mi giova accennare come non sia da accettarsi quella dichiarazione che faceva poc'anzi l'onorevole ministro delle finanze, che la proprietà fondiaria essendo stata in parte esonerata, non abbiamo da inquietarci dei nuovi pesi a cui essa potrebbe sottostare.

Vi sono molti luoghi in cui la proprietà fondiaria è soggetta a molti e nuovi pesi. È soggetta a tutte le conseguenze dei pesi che produce sopra molti comuni la legge sulla gabella. Voi avete votata una legge modificativa della gabella, la quale

ne fa cadere in molti comuni quasi tutto il peso sui tributi diretti.

Così in molte divisioni si sono dovute fare sovrimposte straordinarie, e le proprietà fondiariae sono state sempre più aggravate. Di più, col lasciare ai comuni ed alle provincie il carico delle riparazioni alle chiese, agli episcopii ed ai seminari, voi mantenete un peso, non solo sulle proprietà fondiariae ma su tutti quelli che pagano imposte dirette.

Ora voi diminuite la rendita per molti benefici, sottraete il fondo che era destinato alle fabbriche; necessariamente dovete provvedere onde non portare un aggravio maggiore sopra le popolazioni.

Qui si riproducono le osservazioni sviluppate dall'onorevole Valerio. Dal momento che avete riconosciuto che vi è sovrabbondanza nelle rendite ecclesiastiche è naturale che con questa sovrabbondanza voi provvediate alle fabbriche di tutte le chiese senza sopraccaricare le popolazioni. Non si possono scindere queste due idee. Si tratta di oggetti per cui le rendite ecclesiastiche sono da impiegarsi. Voi vi impossessate di una parte di queste rendite; fate dunque che sia provvisto intieramente allo scopo a cui sono destinate.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo propone un articolo così concepito:

« Sono abolite le regie patenti del 6 gennaio 1824. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Quantunque la proposta Sineo sia appoggiata, non posso metterla ai voti, perchè la Camera non si trova più in numero.

Ricorderà la Camera che, due giorni sono, ad istanza del ministro di grazia e giustizia essa ha dichiarato di tenere qualche seduta straordinaria affine di discutere quei progetti

di legge che hanno attinenza necessaria all'attuazione del Codice di procedura civile.

Oltre poi a tali progetti, che sono: quello relativo alla tariffa giudiziaria e l'altro per l'abolizione dei magistrati del consolato e l'istituzione di tribunali commerciali, altri due ve ne sono di urgenza, che credo vorrà la Camera esaminare anche nelle sedute straordinarie. Sono quelli per accordare alla divisione di Torino la facoltà di eccedere il limite normale dell'imposta e per la leva di 500 marinai ed operai in arti marittime.

Per questi progetti io propongo che la Camera voglia fissare una seduta straordinaria domani a sera alle ore 7 1/2.  
(La Camera assente.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani ad un'ora:*

Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità religiose.

*Ordine del giorno per la tornata straordinaria di domani alle ore 7 1/2 di sera:*

**Discussione dei progetti di legge:**

- 1° Per la tariffa giudiziaria in materia civile;
- 2° Per l'abolizione del magistrato del consolato e per l'istituzione di tribunali commerciali;
- 3° Per facoltà alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite normale dell'imposta;
- 4° Per una leva di 500 marinai ed operai in arti marittime.